



Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 giugno 2005, n. 218

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 3a "Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie" - Misure di pianificazione. Annualità 2003 e 2004 - Comune di Molfetta (Ba) - "Miglioramento della Sicurezza Stradale Urbana nel Comune di Molfetta". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.**

Pag. 12082

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 giugno 2005, n. 219

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 4a "Misure di pianificazioni - incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 - Comune di Trinitapoli (Fg) (capofila) - Margherita di Savoia - San Ferdinando di Puglia" Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.**

Pag. 12088

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 giugno 2005, n. 220

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 4a "Misure di pianificazioni - incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 - Comune di Trinitapoli (Fg) (capofila) - Margherita di Savoia - San Ferdinando di Puglia" Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.**

lità 2003 e 2004 – Comune di Trepuzzi (Le) (capofila) del “Consorzio intercomunale Valle della Cupa” – “Piani di zonizzazione acustica dei territori comunali”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

Pag. 12095

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 giugno 2005, n. 221

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a “Misure di pianificazioni – incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Nardò (Le) “Valutazione dell’inquinamento acustico e piano di zonizzazione”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.**

Pag. 12102

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 giugno 2005, n. 222

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4b – Piani di zonizzazione e di risanamento acustico – Azioni dirette. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Molfetta (Ba) – “Progetto di PEEP di Mezzogiorno : creazione di barriere antirumore finalizzate alla riduzione impatto acustico da traffico e di aree a verde pubblico attrezzato. 1° lotto funzionale”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.**

Pag. 12109

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 giugno 2005, n. 250

**Realizzazione di un villaggio vacanze per anziani – contrada Sansonetti – Comune di Mottola (Ta) – Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.**

Pag. 12116

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 giugno 2005, n. 251

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico in loc. Monteverde – Comune di Oria (Br) – Prop. Nuova Energia.**

Pag. 12117

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 giugno 2005, n. 252

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione del progetto di adeguamento e ampliamento dell’impianto per la demolizione, recupero parti e rottamazione di veicoli a motore e simili in San Donato - SP San Donato – Copertino – Comuni di San Donato di Lecce e Tequile (Le) - Prop. Euro 2000 – Macagnino Ornella s.r.l.**

Pag. 12120

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 giugno 2005, n. 258

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Realizzazione impianto turistico-alberghiero in loc. Fontanelle – Comune di Ugento (Le) - Prop. Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l.**

Pag. 12123

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 260

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione del parco eolico Nardò 1 Est – Comune di Nardò (Le) - Prop. Parco Eolico Nardò s.r.l.**

Pag. 12125

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 261

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione del parco eolico Nardò 1 West – Comune di Nardò (Le) - Prop. Parco Eolico Nardò s.r.l.**

Pag. 12127

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 262

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione del parco eolico Nardò 2 West – Comune di Nardò (Le) - Prop. Parco Eolico Nardò s.r.l.**

Pag. 12130

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 luglio 2005, n. 271

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico in loc. Cancarro – Comune di Troia (Fg) - Prop. Api Holding s.p.a.**

Pag. 12132

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 luglio 2005, n. 272

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico in loc. Calvello e Perazzone - Comune di Troia (Fg) - Prop. Ecoenergia s.r.l.**

Pag. 12135

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 luglio 2005, n. 273

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico in loc. Serra di Cristo e Ripe di Suonno – Comune di Biccari (Fg) - Prop. Fortore Energia s.p.a.**

Pag. 12140

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 luglio 2005, n. 311

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Costruzione ed esercizio di motogeneratori di energia elettrica a biomassa liquida (oli vege-**

**tali) – Comune di Monopoli (Ba) - Prop. Ital Green Energy s.r.l.**

Pag. 12147

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 luglio 2005, n. 323

**Procedura di V.I.A. – Ditta F.lli Fasano G. & C. s.n.c. – Coltivazione cava di “calcareniti” – Loc. “Masseria Vecchia” dei Comuni di Parabita e Tuglie.**

Pag. 12149

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 luglio 2005, n. 324

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Carpignano Salentino (Le) - Prop. Eolica Energia s.r.l.**

Pag. 12153

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 giugno 2005, n. 218

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 3a “Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie” – Misure di pianificazione. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Molfetta (Ba) – “Miglioramento della Sicurezza Stradale Urbana nel Comune di Molfetta”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.**

L’anno 2005 addì 1 del mese di giugno in Modugno (BA) presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2.;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di

MOLFETTA (BA) per l’attuazione dell’intervento “Miglioramento della Sicurezza Stradale Urbana nel Comune di MOLFETTA” di cui alla Misura 5.2 Azione 3a, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di MOLFETTA (BA);

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003-2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 39 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 3a della misura POR 5.2 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITA’ E DEL TRASPORTO URBANO A LIVELLO INTERNO, AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 760.440,06 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondenti al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla misura e che risultano finanziati tutti gli interventi ritenuti ammissibili;

PRESO ATTO che l’intervento “Miglioramento della Sicurezza Stradale Urbana nel Comune di MOLFETTA” proposto dal Comune di MOLFETTA (BA), di importo complessivo pari a Euro 110.000,00, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 3a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 102.300,00, comprensivo di I.V.A., di cui Euro 94.116,00 quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e Euro 8.184,00 quale quota parte Regionale, con un cofinanziamento Comunale del 7% pari a Euro 7.700,00;

VISTO che il Comune di MOLFETTA (BA), nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succi-

tata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all'approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1716; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria del Comune per l'attuazione dell'intervento, ammontante a Euro 7.700,00;

VISTA la determina Dirigenziale del Comune di MOLFETTA (BA), e la documentazione allegata trasmessa, con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 88.975,00 comprensivo di I.V.A., con una economia ammontante a Euro 21.025,00;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di cui sopra e liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 5.792,27;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

- Impegnare a favore del Comune di MOLFETTA (BA), per la realizzazione dell'intervento "Miglioramento della Sicurezza Stradale Urbana nel Comune di MOLFETTA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 3a, la somma complessiva di Euro 82.746,75 così ripartite:
  - a) Euro 75.628,75 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
  - b) Euro 1.325,73 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
  - c) Euro 5.792,27 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- Liquidare a favore del Comune di MOLFETTA (BA), l'anticipazione del 7% pari a Euro 5.792,27 riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del comune di MOL-

FETTA (BA), l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 5.792,27;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

*DETERMINA*

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di MOLFETTA (BA) per l'attuazione dell'intervento redazione di un progetto "Miglioramento della Sicurezza Stradale Urbana nel Comune di MOLFETTA" di cui alla Misura 5.2 Azione 3a, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di MOLFETTA (BA) è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di MOLFETTA (BA), nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
- di impegnare a favore del Comune di MOLFETTA (BA), per la realizzazione dell'intervento "Miglioramento della Sicurezza Stradale Urbana nel Comune di MOLFETTA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 -

Azione 3a, la somma complessiva di Euro 82.746,75 così ripartite:

- a) Euro 75.746,75 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
  - b) Euro 1.325,73 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
  - c) Euro 5.792,27 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- di liquidare a favore del Comune di MOLFETTA (BA), l'anticipazione del 7% pari a Euro 5.792,27, riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del comune di MOLFETTA (BA), C.F.: 00306180720 secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modificazioni ed integrazioni l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 5,792,27;
- di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti

disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di MOLFETTA (BA);
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dr. Luca Limongelli

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006****DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI  
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI MOLFETTA (BA), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 3a - "Miglioramento della Sicurezza Stradale Urbana nel Comune di MOLFETTA" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

**Art. 2**

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

**Art. 3**

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

**Art. 4**

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

### Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

### Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, a riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.



**Art. 7**

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

**Art. 8**

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

**Art. 9**

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

**Art. 10**

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

**Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 giugno 2005, n. 219

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a “Misure di pianificazioni – incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Trinitapoli (Fg) (capofila) – Margherita di Savoia – San Ferdinando di Puglia” Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.**

L’anno 2005 addì 1 del mese di giugno in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila) per l’attuazione dell’intervento “Progetto di Zonizzazione Acustica dei comuni associati: TRINITAPOLI (capofila) - MARGHERITA di SAVOIA - SAN FERDINANDO di PUGLIA” di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del

Procedimento individuato dal Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila);

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 41 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 4a della misura POR 5.2 “INCENTIVI PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004. ammontanti complessivamente a Euro 1.933.949,90 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondono al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura;

PRESO ATTO che l’intervento “Progetto di Zonizzazione Acustica dei comuni associati: TRINITAPOLI (capofila) - MARGHERITA di SAVOIA - SAN FERDINANDO di PUGLIA” proposto dal Comune di TRINITAPOLI (FG), di importo complessivo pari a Euro 115.500,00, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 95.865,00, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, con un cofinanziamento Comunale del 17% pari a Euro 19.635,00;

VISTO che il Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila), nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1725; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dei Comuni Associati per l’attuazione dell’intervento, ammontante a Euro 19.635,00;

VISTA la documentazione e la determinazione del Dirigente del Comune di TRINITAPOLI (FG)

(capofila) con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 115.500,00 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di Euro 95.865,00, liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 6.710,55;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

- Impegnare a favore del Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila), per la realizzazione dell'intervento "Progetto di Zonizzazione Acustica dei comuni associati: TRINITAPOLI (capofila) - MARGHERITA di SAVOIA - SAN FERDINANDO di PUGLIA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 95.865,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003
- Liquidare a favore del Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila), l'anticipazione del 7% pari a Euro 6.710,55 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila), l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 6.710,55;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

*DETERMINA*

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila) per l'attuazione dell'intervento "Progetto di Zonizzazione Acustica dei comuni associati: TRINITAPOLI (capofila) - MARGHERITA di SAVOIA - SAN FERDINANDO di PUGLIA" di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila) è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila), nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
- di impegnare a favore del Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila), per la realizzazione dell'intervento "Progetto di Zonizzazione Acustica dei comuni associati: TRINITAPOLI (capofila) - MARGHERITA di SAVOIA - SAN FERDINANDO di PUGLIA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 95.865,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- di liquidare a favore del Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila), l'anticipazione del 7% pari a Euro 6.710,55 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di TRINITAPOLI

(FG) (capofila), C.F.: 81002170710, secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modificazioni ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 6.710,55;

- di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
2. Di disporre la pubblicazione del presente

provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di TRINITAPOLI (FG) (capofila);
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dr. Luca Limongelli

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006****DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI  
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI TRINITAPOLI (FG) (Capofila), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 4a "Progetto di Zonizzazione Acustica dei comuni associati: TRINITAPOLI (capofila) MARGHERITA di SAVOIA - SAN FERDINANDO di PUGLIA" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

**Art. 2**

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

**Art. 3**

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

**Art. 4**

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

**Art. 5**

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive trimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

**Art. 6**

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al trimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono -stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);

- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

#### **Art. 7**

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

#### **Art. 8**

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

#### **Art. 9**

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

#### **Art. 10**

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

**Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Gennaro Rosato



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 giugno 2005, n. 220

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a “Misure di pianificazioni – incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Trepuzzi (Le) (capofila) del “Consorzio intercomunale Valle della Cupa” – “Piani di zonizzazione acustica dei territori comunali”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.**

L’anno 2005 addì 1 del mese di giugno in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongolli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del “Consorzio Intercomunale Valle della Cupa” per l’attuazione dell’intervento “PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI COMUNALI” di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal

Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del “Consorzio Intercomunale Valle della Cupa”;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 41 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 4a della misura POR 5.2 “INCENTIVI PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003 - 2004, ammontanti complessivamente a Euro 1.933.949,90 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondono al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura;

PRESO ATTO che l’intervento “PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI COMUNALI” proposto dal Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del “Consorzio Intercomunale Valle della Cupa”, di importo complessivo pari a Euro 111.038,23, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 102.155,18, comprensivo di I.V.A., per Euro 94.382,50 quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, per Euro 7.772,68 quale quota Regionale e con un cofinanziamento del Consorzio Intercomunale del 8% pari a Euro 8.883,05;

VISTO che il Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del “Consorzio Intercomunale Valle della Cupa”, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1739; nonché gli atti formali di impegno di spesa, relative alla quota di compartecipazione finanziaria del Consorzio Intercomunale per l’attuazione dell’intervento, ammontante a Euro 8.883,05;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa" con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 111.038,23 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di Euro 102.155,18, liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 7.150,86;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

- Impegnare a favore del Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa", per la realizzazione dell'intervento "PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI COMUNALI" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 102.155,18 così ripartite:
  - a) Euro 94.382,50 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
  - b) Euro 621,82 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
  - c) Euro 7.150,86 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- Liquidare a favore del Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa", l'anticipazione del 7% pari a Euro 7.150,86 riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa", l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 7.150,86;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto bene-

ficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

#### *DETERMINA*

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa" per l'attuazione dell'intervento "PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI COMUNALI" di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa" è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa", nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
- di impegnare a favore del Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa", per la realizzazione dell'intervento "PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI COMUNALE" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 102.155,18 così ripartite:

- d) Euro 94.382,50 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- e) Euro 621,82 sul sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003; Euro 7.150,86 con prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate 1110060 da riscrivere sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
- di liquidare a favore del Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa", l'anticipazione del 7% pari a Euro 7.150,86 riscritte ed impegnate quali Economie Vincolate sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005;
  - di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa", C.F.: 00463680751, secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modificazioni ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 7.150,86;
  - di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti

disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale,;
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di TREPUIZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa";
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dr. Luca Limongelli

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006****DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI  
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI TREPZZI (LE) (capofila) del "Consorzio Intercomunale Valle della Cupa", beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 4a - "PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI COMUNALI" sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

**Art. 2**

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

**Art. 3**

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

**Art. 4**

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

### **Art. 5**

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive trimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

### **Art. 6**

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al trimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono -stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);

- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

#### **Art. 7**

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

#### **Art. 8**

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

#### **Art. 9**

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

#### **Art. 10**

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

**Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonchè le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 giugno 2005, n. 221

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4a “Misure di pianificazioni – incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Nardò (Le) “Valutazione dell’inquinamento acustico e piano di zonizzazione”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.**

L’anno 2005 addì 1 del mese di giugno in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di NARDO’ (LE) per l’attuazione dell’intervento “Valutazione dell’inquinamento Acustico e Piano di Zonizzazione” di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di NARDO’ (LE);

CONSIDERATO che le risorse complessiva-

mente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2, per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 41 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 4a della misura POR 5.2 “INCENTIVI PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003-2004, ammontanti complessivamente a Euro 1.933.949,90 che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondono al 2,89% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura;

PRESO ATTO che l’intervento “Valutazione dell’inquinamento Acustico e Piano di Zonizzazione” proposto dal Comune di NARDO’ (LE), di importo complessivo pari a Euro 103.291,00, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4a Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 77.000,00, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, con un cofinanziamento Comunale del 23% pari a Euro 23.000,00;

VISTO che il Comune di NARDO’ (LE), nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1797; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria del Comune per l’attuazione dell’intervento, ammontante a Euro 23.000,00;

VISTA la determinazione del Segretario Generale del, Comune di NARDO’ (LE) n° 215 del 24/02/2005 con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 100.000,00 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l’attuazione dell’intervento proposto dall’Ente



in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di Euro 77.000,00, liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 5.390,00;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.**

- Impegnare a favore del Comune di NARDO' (LE), per la realizzazione dell'intervento "Valutazione dell'inquinamento Acustico e Piano di Zonizzazione" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 77.000,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Liquidare a favore del Comune di NARDO' (LE), l'anticipazione del 7% pari a Euro 5.390,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di NARDO' (LE), l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 5.390,00;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

**DETERMINA**

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di NARDO' (LE) per l'attuazione dell'intervento "Valutazione dell'inquinamento Acustico e Piano di Zonizzazione" di cui alla Misura 5.2 Azione 4a, allegato al presente provvedimento;
  - di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di NARDO' (LE) è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di NARDO' (LE), nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
  - di impegnare a favore del Comune di NARDO' (LE), per la realizzazione dell'intervento "Valutazione dell'inquinamento Acustico e Piano di Zonizzazione" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4a, la somma complessiva di Euro 77.000,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
  - di liquidare a favore del Comune di NARDO' (LE), l'anticipazione del 7% pari a Euro 5.390,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
  - di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di NARDO' (LE), C.F.: 82001370756, secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modificazioni ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 5.390,00;
  - di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.
1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;.

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di NARDO' (LE);
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto

di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dr. Luca Limongelli

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006****DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI  
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI NARDO' (LE), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 4a - "Valutazione dell'inquinamento Acustico e Piano di Zonizzazione" - sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

**Art. 2**

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

**Art. 3**

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

**Art. 4**

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

**Art. 5**

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive trimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

**Art. 6**

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al trimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);

- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

#### **Art. 7**

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

#### **Art. 8**

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

#### **Art. 9**

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

#### **Art. 10**

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

**Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 giugno 2005, n. 222

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 4b – Piani di zonizzazione e di risanamento acustico – Azioni dirette. Annualità 2003 e 2004 – Comune di Molfetta (Ba) – “Progetto di PEEP di Mezzogiorno : creazione di barriere antirumore finalizzate alla riduzione impatto acustico da traffico e di aree a verde pubblico attrezzato. 1° lotto funzionale”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.**

L’anno 2005 addì 1 del mese di giugno in Modugno (BA) presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di MOLFETTA (BA) per l’attuazione dell’intervento “Progetto di PEEP di Mezzogiorno: Creazione di barriere antirumore finalizzate alla riduzione impatto acustico da traffico e di aree a verde pubblico attrezzato. I° Lotto funzionale” di cui alla Misura 5.2 Azione 4b, con il disciplinare a tal fine

predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di MOLFETTA (BA);

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione della Misura 5.2 per l’annualità 2003 - 2004 ammontano complessivamente a Euro 23.438.704,59;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 42 del 09/02/2004, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 4b della misura POR 5.2 “PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO - AZIONI DIRETTE”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2003-2004 ammontanti complessivamente a Euro 6.166.523,67, che sommate alle risorse già impegnate nelle annualità precedenti corrispondenti al 24,81% delle somme complessivamente utilizzate dalla Misura;

PRESO ATTO che l’intervento “Progetto di PEEP di Mezzogiorno: Creazione di barriere antirumore finalizzate alla riduzione impatto acustico da traffico e di aree a verde pubblico attrezzato. I° Lotto funzionale” proposto dal Comune di MOLFETTA (BA), di importo complessivo pari a Euro 500.000,00, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4b Annualità 2003-2004 per un importo di Euro 350.000,00 comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e, con un cofinanziamento Comunale del 30% pari a Euro 150.000,00;

VISTO che il Comune di MOLFETTA (BA), nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all’approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato del 19/02/2004 prot. n° 1752; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria del Comune

di MOLFETTA (BA) per l'attuazione dell'intervento, ammontante Euro 150.000,00;

VISTA la documentazione del Settore LL.PP. e la determina Dirigenziale del Comune di MOLFETTA (BA), con la quale è stato riapprovato il quadro economico di spesa per un importo di Euro 458.000,00 comprensivo di IVA e con una Economia di Euro 42.000,00 rinvenienti a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR pari a Euro 320.600,00 e liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 22.442,00;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

- Impegnare a favore del Comune di MOLFETTA (BA), per la realizzazione dell'intervento "Progetto di PEEP di Mezzogiorno: Creazione di barriere antirumore finalizzate alla riduzione impatto acustico da traffico e di aree a verde pubblico attrezzato. I° Lotto funzionale" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4b, la somma complessiva di Euro 320.600,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 residui di stanziamento 2003;
- Liquidare a favore del Comune di MOLFETTA (BA), l'anticipazione del 7% pari a Euro 22.442,00, sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di MOLFETTA (BA), l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 22.442,00;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

**DETERMINA**

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di MOLFETTA (BA) per l'attuazione dell'intervento "Progetto di PEEP di Mezzogiorno: Creazione di barriere antirumore finalizzate alla riduzione impatto acustico da traffico e di aree a verde pubblico attrezzato. I° Lotto funzionale" di cui alla Misura 5.2 Azione 4b, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di MOLFETTA (BA) è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di MOLFETTA (BA), nonché dal rispetto da parte dell'Ente Locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
- di impegnare a favore del Comune di MOLFETTA (BA), per la realizzazione dell'intervento "Progetto di PEEP di Mezzogiorno: Creazione di barriere antirumore finalizzate alla riduzione impatto acustico da traffico e di aree a verde pubblico attrezzato. I° Lotto funzionale" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2003-2004 Misura 5.2 - Azione 4b, la somma complessiva di Euro 320.600,00 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2005 residui di stanziamento 2003;
- di liquidare a favore del Comune di MOLFETTA (BA), l'anticipazione del 7% pari a Euro 22.442,00, sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2005 - residui di stanziamento 2003;



- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di MOLFETTA (BA), Partita C.F.: 00306180720, secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modificazioni ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 22.442,00;
  - di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.
1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di MOLFETTA (BA);
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dr. Luca Limongelli

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006****DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI  
ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.****Art. 1**

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI MOLFETTA (BA), beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 4b - "Progetto di PEEP di Mezzogiorno: Creazione di barriere antirumore finalizzate alla riduzione impatto acustico da traffico e di aree a verde pubblico attrezzato. 1° Lotto funzionale" - sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

**Art. 2**

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

**Art. 3**

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

**Art. 4**

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

### Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate, all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

### Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);

- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

#### **Art. 7**

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà certificata e trasmessa al Responsabile di Misura sia su supporto cartaceo che per via telematica su sistema MIRWEB

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

#### **Art. 8**

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

#### **Art. 9**

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

#### **Art. 10**

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

### **Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Gennaro Rosato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 giugno 2005, n. 250

**Realizzazione di un villaggio vacanze per anziani – contrada Sansonetti – Comune di Mottola (Ta) – Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.**

L'anno 2005 addì 22 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4768 del 08.04.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un Villaggio Turistico in c.da Sansonetti, nel Comune di Mottola (TA) proposto dalla VOLUNTAS ET STUDIUM S.r.l. - Via Scamozzi, 31 - Mottola (TA);
- con nota prot. n. 6650 del 25.05.2005, il Settore Ecologia invitava il Comune di Mottola a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001 ed a comunicare il parere di propria competenza. Con la stessa nota invitava altresì a comunicare se nel predetto termine erano pervenute osservazioni e/od opposizioni;
- con nota acquisita al prot. n. 7316 del 13.6.2005, il l'Amministrazione Comunale di Mottola attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio per 30 gg. a far data dal 14.04.2005 al 14.05.2005 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 7317 del 13.06.2005, l'Amministrazione Comunale di Mottola trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- espletate le procedure di rito, premessa la neces-

sità di acquisire il parere dell'Autorità di Bacino in merito alla presenza di un vincolo per aree inondabili, e fatta salva la necessità di acquisire paesaggistico per la presenza di vincoli per usi civici, aree boscate, ambito C, valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti nella fase di cantiere (rumore, produzioni di polveri, ecc.) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso dei macchinari con emissioni a norma, ecc;
- che i tempi e durata dei lavori devono essere tali da arrecare il minimo disturbo alle specie presenti nel pSIC;
- che i "sistemi di colore" che si dichiara di voler adottare devono essere tali da non creare alterazioni paesaggistiche;
- che si realizzino effettivamente le soluzioni tecnologiche a vantaggio della sicurezza e della vivibilità degli spazi progettati, indicati nella documentazione;
- che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controlli dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
- che si realizzino effettivamente le soluzioni di architettura bioclimatica indicate nel progetto per migliorare la qualità di vita nella struttura a realizzarsi conseguendo nel contempo un significativo risparmio energetico;
- che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso). A questo proposito si faccia particolare attenzione a non creare disturbo e pericolo

per la circolazione sulla SS 377 che lambisce il lotto;

- che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, sia realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
- che sia attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
- che sia tutelata la vegetazione esistente, compatibilmente con le opere da realizzarsi; che le aree a verde di nuova realizzazione prevedano l'inserimento di specie arboree e arbustive autoctone;
- che compatibilmente con le esigenze di protezione passiva del complesso, la recinzione deve consentire il mantenimento di un buon livello di permeabilità ecologica, risultando attraversabile da animali di piccola e media taglia;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/15 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto per la per la realizzazione di un Villaggio Turistico in c.da Sansonetti, nel

Comune di Mottola (TA) proposto dalla VOLUNTAS ET STUDIUM S.r.l. - Via Scamozzi, 31 - Mottola (TA), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 giugno 2005, n. 251

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico in loc. Monteverde – Comune di Oria (Br) – Prop. Nuova Energia.**

L'anno 2005 addì 22 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7812 del 10.09.2003, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Monteverde - Comune di Oria (Br) - da parte della Nuova Energia - Via A. Dolce, 84 bis - Galatina (Le) -;
- con nota prot. n. 8035 del 18.09.2003, il Settore Ecologia invitava il comune di Oria a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001 ed a comunicare il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 671 del 26.01.2004, il comune di Oria trasmetteva copia della delibera di G.M. del 04.11.03 con la quale l'amministrazione prendeva atto della fattibilità dell'intervento con riserva di approfondimento in fase esecutiva;
- con note prot. n. 3275 del 29.03.2004 e prot. 4293 del 26.04.2004, il Settore Ecologia invitava la società istante ad aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e prescrizioni di cui alle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, approvate con delibera di G.R. n. 131 del 02.03.04;
- con nota acquisita al prot. n. 5896 del 03.06.2004, la ditta istante trasmetteva quanto richiesto; con nota prot. n. 6874 del 02.07.2004, il Settore Ecologia richiedeva al Comune di Oria l'attestazione della pubblicazione di rito;
- con nota acquisita al prot. n. 8652 del 27.08.2004 il comune di Oria trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 13.01.04 al 12.02.04) e con le modalità previste dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata; con nota prot. n. 12210 del 02.12.2004, il Settore Ecologia richiedeva alla società istante integrazioni documentali;
- con nota del 02.02.2005, acquisita la prot. n. 1613 del 15.02.2005, la Nuova Energia inviava le integrazioni richieste; successivamente veniva acquisita al prot. 6509 del 24.05.2005 una ulteriore nota da parte della NUOVA ENERGIA (nota anch'essa datata 02.02.2005 e non richiesta dal Settore Ecologia);

- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni fornite dal proponente è emerso che:

Per quanto riguarda i dati anemometrici, il proponente richiama i dati già trasmessi per l'impianto proposto nel comune di Torre Santa Susanna.

Integrazioni circa la viabilità: nella tavola 5 facente parte delle integrazioni fornite non sono distinti i tratti di strada esistenti da quelli di nuova realizzazione. Non sono tracciati i percorsi che i mezzi faranno per arrivare nella zona né sono indicati i tratti eventualmente da adeguare, senza affermare se saranno necessari o meno adeguamenti.

Le tavole 6 e 9 circa i profili altimetrici della nuova viabilità sono generiche e totalmente prive di riferimento planimetrico. Non si capisce a cosa si riferisce il profilo trasmesso. Le sezioni stradali sono sezioni tipo, non si capisce se e dove saranno realizzate e per quale lunghezza.

La carta delle interferenze visive, in cui siano cartografate le aree da cui è potenzialmente visibile l'impianto tenuto conto dell'orografia dei luoghi e dei punti di vista principali richiesta non coincide con un rilievo fotografico (come inteso dal proponente), ma fornisce su adeguata cartografia le aree da cui l'impianto è visibile con particolare riferimento alla eventuale presenza di punti panoramici.

Non si integra alcunché in merito agli impatti cumulativi, eccezion fatta per l'altro impianto presentato dal proponente nel comune di Torre Santa Susanna. Si chiedeva di verificare l'esistenza di altri impianti simili nell'area vasta intorno al progetto.

La tavola 14 mostra di fatto come il progetto rappresenta un continuo con l'impianto che lo stesso proponente ha presentato nel comune di Torre Santa Susanna, aumentandone ulteriormente le dimensioni già oggetto di riduzione in sede di verifica di assoggettabilità a VIA.

Circa l'inquinamento acustico è presente una relazione specialistica, che appare piuttosto "ottimistica" sia nelle ipotesi di partenza assunte (velocità del vento di 6 m/s) che nei risultati proposti. Si rileva a questo proposito la criticità della prossimità di Masseria Monteverde.

Non sono mappati eventuali ripetitori presenti nell'area e potenzialmente influenzabili dalla installazione degli aerogeneratori.



E' presente il calcolo della gittata massima che, nelle ipotesi assunte, restituisce un valore di 140 m.

E' indicato il tracciato dei cavidotti di collegamento degli aerogeneratori al punto di consegna ENEL.

- dati grafici e fotografici riguardanti gli edifici localizzati nel sito e nelle aree adiacenti (vi sono almeno due edifici a meno di 300 m dalle turbine) da cui si desuma la destinazione d'uso, e se essa sia stagionale o permanente durante l'arco dell'anno.

Non sono stati forniti dati digitali relativi a:

- localizzazione delle pale
- viabilità esistente
- tratti di strade esistenti da adeguare
- strade da realizzare
- tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
- rete elettrica esistente
- cabine da realizzare

secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" al fine di una loro precisa collocazione geografica.

Il proponente assume l'impegno di sostenere gli oneri da recepire nella convenzione, così come indicati dalle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Nelle integrazioni protocollate in data 24.05.05, prot. n. 6509 si precisa che sono state eliminate due pale che negli elaborati precedenti ricadevano nel comune di Torre Santa Susanna.

Non essendo stati forniti dati digitali aggiornati non è stato possibile verificare se la posizione delle pale è la medesima del layout già valutato. Le verifiche fatte dall'Ufficio sono state effettuate sulla base dei dati già in possesso, ma non si è certi che questi siano ancora validi. Le turbine T3 e T4 distano circa 100 m dalla SP 51, quindi inferiore al limite indicato dalle L.G.

Ciò stante e attesi:

- la distanza delle turbine T3 e T4 dalla SP 51, che è pari a circa 100 m, quindi notevolmente inferiore al limite indicato dalle LG;

- la distanza delle turbine T6, T7, T2 e T5 dalla SP 51, che risulta al limite dei 300 m., indicati dalle LG;

- lo sfavorevole rapporto lunghezza elettrodotto di collegamento/potenza prodotta dalla turbina T1;

- la criticità degli impatti cumulativi; a questo proposito si sottolinea che già il progetto che lo stesso proponente ha presentato nel territorio del comune di Torre Santa Susanna è stato oggetto di ridimensionamento, sia per le criticità che comportava per taluni aspetti che per le dimensioni. L'intervento in oggetto rappresenta una continuazione di quello impianto, tornando, di fatti, a farne crescere l'impatto complessivo sul territorio;

- l'assenza di una carta delle interferenze visive (per carta delle interferenze visive si intende un elaborato in cui siano cartografate le aree da cui è potenzialmente visibile l'impianto tenuto conto dell'orografia dei luoghi e dei punti di vista principali. Non coincide, quindi, con un rilievo fotografico (come inteso dal proponente), ma restituisce, su adeguata cartografia, le aree da cui l'impianto è visibile con particolare riferimento alla eventuale presenza di punti panoramici;

- l'opportunità di approfondire/verificare l'inquinamento acustico e i risultati della relativa relazione specialistica, che appare piuttosto "ottimistica" sia nelle ipotesi di partenza assunte (velocità del vento di 6 m/s) che nei risultati proposti. Si rileva a questo proposito la criticità della prossimità di Masseria Monteverde;

- l'assenza di indicazioni circa la presenza di eventuali ripetitori presenti nell'area e potenzialmente influenzabili dalla installazione degli aerogeneratori (né si riferisce nulla circa la loro assenza);

- tutto ciò premesso si ritiene di assoggettare il progetto di impianto eolico a procedura di valutazione di Impatto Ambientale al fine di valutare con la pienezza degli elementi necessari la compatibilità ambientale dello stesso e assicurare una maggiore tutela degli interessi collettivi attraverso le forme di pubblicità che la procedura prevede;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in loc. Monteverde - Comune di Oria (Br) - proposto dalla Nuova Energia - Via A. Dolce, 84 bis - Galatina (Le) - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 giugno 2005, n. 252

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione del progetto di adeguamento e ampliamento dell'impianto per la demolizione, recupero parti e rottamazione di veicoli a motore e simili in San Donato - SP San Donato - Copertino - Comuni di San Donato di Lecce e Tequile (Le) - Prop. Euro 2000 - Macagnino Ornella s.r.l.**

L'anno 2005 addì 22 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1640 del 15.02.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione del progetto di adeguamento e ampliamento dell'impianto per la demolizione, recupero parti e rottamazione di veicoli a motore e simili in San Donato SP San Donato- Copertino, nei comuni di San Donato di Lecce e Lequile (Le), proposto da Euro 2000 - Magagnino Ornella S.r.l. - Via Prov.le S. Donato-Copertino - S. Donato (Le) -;
- con nota prot. n. 3739 del 21.03.05 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso il comune interessato. Con la stessa nota invitava il comune di San Donato a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 5717 del 03.05.2005 il comune di Lequile trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 10.03 al 09.04.2005)

e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed il parere favorevole alla realizzazione dell'opera di che trattasi. Con la stessa nota comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;

- con nota acquisita al prot. n. 5718 del 03.05.2005 anche il comune di San Donato di Lecce trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 09.03 all'08.04.2005, il parere positivo e comunicava che non erano pervenute osservazioni concernenti l'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che:

Il progetto prevede l'ampliamento di un impianto di autodemolizione esistente con incremento della potenzialità da 2600 a 5000 autoveicoli, in lotti ricadenti nel territorio dei comuni di Lequile e San Donato. Tutti i lotti ricadono in zona E1 Agricola normale dai PRG comunali vigenti.

Le opere prevedono:

- l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del Dlgs 209/2003;
- l'ampliamento dei settori conferimento e stoccaggio dei veicoli (10.256 mq per 600 veicoli) e deposito dei veicoli trattati con riduzione volumetrica (9.390 mq);
- la realizzazione dei settori vendita pezzi di ricambio (996 mq), custodia giudiziaria (996 mq) e di fabbricato per uffici (117 mq);
- l'adeguamento dell'ingresso esistente dalla strada provinciale San Donato - Copertino;
- la demolizione di una tettoia in eternit esistente;
- l'adeguamento degli impianti di raccolta e trattamento acque meteoriche, idrico, fognante ed antincendio;
- la pavimentazione delle aree esterne in calcestruzzo impermeabilizzato con interposizione di telo in HDPE e per le aree di custodia giudiziaria e deposito carcasse in asfalto bituminoso.

Tutti i lotti sono già recintati con muri pieni in blocchi di cemento vibrato dell'altezza di 2.75 m.

Si prevede di raccogliere le acque meteoriche e smaltire le acque di dilavamento (sottoposte a gri-

giatura, dissabbiatura e disoleazione) e quelle di prima pioggia (depurate in loco) attraverso trincea disperdente attestata negli strati superficiali del sottosuolo;

- ✓ considerato che dal combinato della lettera d), punto 1.1.1 dell'Allegato 1 al D.lgs 209/03 e dell'art. 21, comma 1, del D.lgs 152/99 discende che un centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso non può essere localizzato nel raggio di 200 m da un punto di captazione di acque ad uso potabile. Dalla documentazione di progetto si rileva la presenza di pozzi ad uso irriguo distanti meno di 200 m dall'impianto. Pertanto il presente parere è da ritenersi subordinato all'effettivo uso esclusivamente irriguo di quei pozzi;

- Ciò premesso, si ritiene di poter escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A. l'intervento in oggetto e di esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

- ✓ durante la fase di smantellamento della tettoia in eternit siano prese tutte le misure per contrastare il rischio di emissione di residui di cemento - amianto, nel rispetto della salute degli addetti ai lavori e dell'ambiente circostante e della normativa in materia (L. 27/03/1992 n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e DM 06/09/1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 c3 e dell'art. 12 c2 della L. 257/92);
- ✓ nella realizzazione e gestione dell'impianto siano rispettate tutte le disposizioni previste all'Allegato 1 del D.lgs n. 209/2003;
- ✓ le operazioni per la messa in sicurezza siano effettuate prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo; la rimozione e la separazione dei componenti pericolosi avvenga in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati e le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti siano eseguite in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. Durante l'asportazione dei rifiuti liquidi devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

- ✓ in tutte le aree in cui si effettua il deposito, lo stoccaggio e lo smontaggio dei veicoli, comprese le aree di manovra (carico e scarico), si preveda:
    - pavimentazione impermeabilizzata mediante l'interposizione di guaine impermeabili, trattamento di indurimento del cemento e verniciatura antiacida;
    - delimitazione con cordoli di contenimento in cemento alti 5 cm;
    - pendenza a compluvio per il convogliamento delle acque meteoriche verso un sistema di drenaggio, composto da pozzi, vasche di raccolta e di decantazione e munito di separatore degli oli esausti;
    - eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento devono essere realizzati in materiale antiacido e antisolvente;
  - ✓ i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi siano dotati di apposita copertura;
  - ✓ all'interno del settore smontaggio dei veicoli si realizzi un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento accidentale e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Si preveda inoltre la predisposizione, prima dell'entrata a regime dell'impianto, di un Piano di sicurezza per gli eventi accidentali;
  - ✓ i contenitori o i serbatoi per lo stoccaggio siano dotati di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, e abbiano sistemi di chiusura atti ad effettuare le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento in condizioni di sicurezza. In particolare, i contenitori per la raccolta dei rifiuti liquidi siano posizionati in un bacino di contenimento pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi; le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sul recipienti fissi e mobili sia applicata apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
  - ✓ sia effettuato il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento, così come previsto dalla normativa di settore vigente;
  - ✓ l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema di drenaggio, ecc;
  - ✓ sia effettuato il monitoraggio periodico dell'efficienza della depurazione e della qualità delle acque sotterranee, attraverso i pozzi spia esistenti. I dati così raccolti siano archiviati e resi disponibili alle autorità deputate al controllo;
  - ✓ si doti l'impianto di adeguata barriera perimetrale di protezione ambientale, composta da fasce di rinverdimento (siepi c/o alberature), al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità;
  - ✓ a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, al fine di provvedere a proprie spese alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino ambientale del sito. A tal fine si rediga un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata che individui anche le misure finanziarie necessarie alla sua attuazione;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07198;
  - Vista la L.R. n. 11/2001;
  - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
  - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DETERMINA**

- di ritenere il progetto di adeguamento e ampliamento del l'impianto per la demolizione, recupero parti e rottamazione di veicoli a motore e simili in San Donato SP San Donato-Copertino, nei comuni di San Donato di Lecce e Lequile (Le), proposto da Euro 2000 - Magagnino Ornella S.r.l. - Via Prov.le S. Donato-Copertino - S. Donato (Le) escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 giugno 2005, n. 258

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Realizzazione impianto turistico-alberghiero in loc. Fontanelle - Comune di Ugento (Le) - Prop. Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l.**

L'anno 2005 addì 24 del mese di giugno in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7902 del 05.08.2004 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione impianto turistico-alberghiero in loc. Fontanelle, nel comune di Ugento (Le), proposto dal Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l. - Via Dante, 87 - Bari -;
- con nota acquisita al prot. n. 1923 del 17.02.2005 veniva trasmessa la nota del Responsabile dello S.U.A.P. di Ugento che comunicava l'affissione all'albo pretorio, dal 07.01.2005 al 05.02.2005, dell'avviso pubblico di avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'intervento sopra evidenziato e attestava che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota comunicava che: "... le aree individuate dallo strumento urbanistico per le destinazioni di che trattasi, non sono sufficienti in relazione alle dimensioni del progetto presentato e che comunque l'intervento non è compatibile con la destinazione d'uso prevista dal PRG per la zona in questione. Il richiedente ha proposto di esaminare il progetto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447, pertanto si dovrà convocare una conferenza di servizi... Qualora l'esito della conferenza di servizi, comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante stilla quale, tenuto conto delle osservazioni proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il competente Consiglio Comunale. Altrimenti l'istanza dovrà essere rigettata...";
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 17.06.2005, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale e quella integrativa, ha rilevato quanto segue:

Si tratta di un complesso alberghiero proposto dalla società Gruppo Andidero Finanziario Immo-

biliare di Bari e sito in località Fontanelle (Ugento), all'interno del pSIC "Litorale di Ugento".

L'intera arca risulta di ha 8,4 di cui si utilizzano 6,3 ha per edifici, attrezzature, verde attrezzato etc. per una cubatura totale di 19.000 mc.

Il complesso sarà in grado di ospitare 321 persone residenti oltre ad un certo numero di fruitori giornalieri esterni (parcheggio pubblico di 10,40 mq.: contenente circa 40 automezzi = 80-160 persone).

Nella valutazione di incidenza non viene esibita alcuna carta della vegetazione o della copertura del suolo: ci si limita a dichiarare la presenza di una pineta molto degradata e di terreni di scarso valore agrario con specie erbacee di nessun valore.

In realtà nella parte del settore 68, nel quale si attiveranno gli interventi e che è costituito dai resti di un'antico cordone dunale e dei relativi spazi umidi interdunali, vi è una tipica da vegetazione alo-igrofila per la presenza di un acquifero superficiale a circa 1 m dal p.c. che poggia su uno strato di argille ad una profondità di 3-3,50 m dal p.c. (relazione idrogeologica del dott. geol. Franco Moccia).

L'area in oggetto è in parte ricoperta da pineta a pino d'aleppo (habitat prioritario foreste dunali di *Pinus pinea*, *Pinus pinaster*, *Pinus halepensis*) già sottoposta a degrado per eccessiva frequentazione (vedi scheda del sito). Per tale area nel progetto è prevista una "riqualificazione" ed un uso come verde attrezzato ove svolgere attività ludiche e ricreative. Il rimanente dell'area è ricoperto da vegetazione psammofila tipica delle dune e delle coste sabbiose.

Gli interventi avranno una distanza dal bacino di Rotta Capozza Sud variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 80m, e verrà utilizzato un fronte di spiaggia 200 m (2 bagnanti/metro).

Inoltre non si effettua alcuna valutazione sull'incidenza che il transito e la frequentazione da parte di 400 e più persone al giorno durante il periodo balneare provoca sui delicati habitat che i bagnanti dovranno attraversare per raggiungere la spiaggia (pineta a pino d'aleppo, dune mobili embrionali e vegetazione annua delle linee di deposito marine).

Non è da trascurare nemmeno la recente proposta di trasformare il pSIC in area protetta.

A questo proposito si fa notare come già nella scheda tra i pericoli per la sopravvivenza del sito siano citati l'eccessiva urbanizzazione, l'apertura di

strade e di viabilità in genere, tutte cose previste dal progetto in esame.

Inoltre una ulteriore presenza di 400 persone aumenterà i rischi di incendio e di abbandono di rifiuti solidi già previsti nella scheda del pSIC.

Pertanto, essendo l'intervento proposto all'interno del pSIC "Litorale di Ugento" e non compatibile con la conservazione degli habitat presenti, di cui uno prioritario, nè con la destinazione del sito ad area protetta, il Comitato esprime parere negativo;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 17.06.2005, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere la realizzazione dell'impianto turistico-alberghiero in loc. Fontanelle, nel comune di Ugento (Le), proposto dal Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l. Via Dante, 87 - Bari -, assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 260

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione del parco eolico Nardò 1 Est – Comune di Nardò (Le) - Prop. Parco Eolico Nardò s.r.l.**

L'anno 2005 addì 28 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10266 del 14.10.2004, 1a S.r.l. Parco Eolico Nardò - Via Salandra l/a - ROMA - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione del parco eolico Nardò 1 EST, nel comune di Nardò (Le);
- con successiva nota acquisita al prot. n. 12148 del 30.11.2004, il proponente trasmetteva il progetto adeguato alle Linee Guida Regionali per la realiz-

zazione di impianti eolici nella Regione Puglia;

- con nota prot. n. 12235 del 02.12.2004, il Settore Ecologia invitava il comune di Nardò a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001 ed a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 3912 del 22.03.2005, l'amministrazione comunale interessata trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 19.01.05 al 18.02.05) e con le modalità previste dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota trasmetteva le osservazioni pervenute da parte dell'Associazione Italia Nostra - Sezione Salento Ovest - e dall'Associazione Legambiente - Circolo Arneo - Nardò. Il Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente inoltre, comunicava che: "1. Contestualmente al progetto in esame, la proponente ha presentato n. 2 ulteriori progetti per la realizzazione di altrettanti parchi eolici, denominati Parco Eolico Nardò 1 OVEST e Parco Eolico Nardò 2 Ovest, con potenze installate rispettivamente di 14,40 Mw (distribuita su 8 aerogeneratori) e di 43,20 Mw (distribuiti su n. 24 aerogeneratori) e caratteristiche impiantistiche sostanzialmente simili a quelle del progetto in esame. In particolare, i parchi eolici 1 Ovest e 2 Ovest sono realizzati sostanzialmente su aree contigue, e la loro distanza con il parco 1 Est è di circa 4 km. Pertanto ai fini della procedura di screening VIA ovvero in fase di successiva VIA, appare opportuno che i tre progetti siano valutati in termini di possibile impatto complessivo; 2. Ai sensi dell'all. 1 del G.R. 131/04, l'impianto deve considerarsi realizzato in area critica secondo l'elenco di cui all'allegato 1 della stessa delibera, in quanto in base alle formule empiriche comunemente rinvenibili in letteratura (rif. Es. Linee Guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici (bozza) della Regione Toscana), l'impianto risulterebbe visibile da area vincolata secondo il D.Lgs. 42/04, ovvero del PUTT/P (ambiti di valore B e C);

- con nota prot. 4625 del 07.04.2005 il Settore Ecologia invitava la società istante a presentare controdeduzioni in merito alle osservazioni formulate da Italia Nostra e Legambiente. Con la stessa nota invitava la stessa a fornire integrazioni in merito a quanto rappresentato dal comune di Nardò per quanto attiene gli impatti cumulativi, attesa la vicinanza dei tre impianti proposti tra di loro e la vicinanza poi con altri impianti limitrofi, e nel contempo invitava a dare riscontro a tutte le osservazioni e precisazioni dallo stesso comune proposte;
- con nota acquisita al prot. n. 5176 del 20.04.2005 la società proponente trasmetteva delle controdeduzioni e successivamente, con nota acquisita al prot. n. 7064 dell'08.06.2005, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto denominato dal proponente Nardò 1 EST prevede l'installazione di 14 aerogeneratori di per una potenza complessiva di 25,20 MW.

Dall'esame della documentazione fornita si evince che:

- I dati digitali forniti non sono georeferenziati.
- Non è dichiarata la distanza dell'impianto dalla rete GRTN e la lunghezza dei cavidotti di collegamento, che secondo le Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici devono avere una lunghezza massima di 3 Km;
- Molti aerogeneratori non rispettano la distanza di almeno 3 D sulle stessa fila e 5 D per file parallele.
- 1 aerogeneratore è collocato a meno di 100 m. dalla linea ferroviaria;
- Non è stata presentata la documentazione sulle garanzie relative alla fase di dismissione degli impianti come previsto dal paragrafo 2.6 delle Linee Guida (Convenzione tra il Soggetto Proponente ed il Comune di Nardò con fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento, fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi, fideiussione di 5 euro a metro per le piste

da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto, impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

- La campagna anemometrica non dimostra una ventosità minima di 300 gg l'anno;
- L'impianto, parte di un più ampio progetto della Nardò eolico srl per complessivi 46 aerogeneratori, produce la trasformazione paesaggistica di un territorio ad alta valenza turistica e la creazione di una barriera paesaggistica ed ecologica.

Attese le considerazioni sopra evidenziate, in particolar modo il fatto che l'intervento è parte di un più ampio progetto articolato in tre impianti da insediare nel comune di Nardò, e considerato che sono all'esame dello scrivente ufficio altre proposte di impianto colico in territori limitrofi, si ritiene di assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale l'insieme dei progetti tra loro collegati, per affrontare in maniera più puntuale ed approfondita ogni componente di impatto e consentire una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni previste per legge.

Si sottolinea pertanto la necessità di presentare un SIA unitario che descriva l'opera nel suo complesso e consenta di compiere una reale valutazione degli impatti diretti ed indiretti, secondari e cumulativi, sinergici. a breve medio e lungo termine. permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza dell'intero impianto, come previsto dalle norme tecniche vigenti. La direttiva 85/33T come succ. modificata deve essere interpretata nel senso che, non ogni singolo progetto di opera ma l'insieme dei progetti tra loro collegati, siano sottoposti a una contestuale procedura di VIA, sul punto si è soffermata in modo analitico la Commissione Europea nella relazione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 85/377 (COM, 2003, 334. in Boll. Ue, 6-2003). La Commissione ha evidenziato che la prassi della cosiddetta frammentazione può sortire un effetto depotenziante o, addirittura, di elusione delle finalità proprie della procedura di VIA, in quanto non consente una visione unitaria e



coordinata degli interventi previsti sull'ambiente (paragrafo 4.3. della relazione cit.), così come anche ripetutamente ed espressamente condannato dalla Corte di Giustizia (C. 431/92, C. 72/95, C. 392/96 e 435/97);

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione del parco eolico Nardò 1 EST, nel comune di Nardò (Le), proposto dalla S.r.l. Parco Eolico Nardò - Via Salandra 1/a - ROMA, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 261

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione del parco eolico Nardò 1 West – Comune di Nardò (Le) - Prop. Parco Eolico Nardò s.r.l.**

L'anno 2005 addì 28 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10267 del 14.10.2004, la S.r.l. Parco Eolico Nardò - Via Salandra 1/a - ROMA - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione del parco eolico Nardò 1 West, nel comune di Nardò (Le);
- con successiva nota acquisita al prot. n. 12147 del 30.11.2004, il proponente trasmetteva il progetto adeguato alle Linee Guida Regionali per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia;
- con nota prot. n. 12233 del 02.12.2004, il Settore Ecologia invitava il comune di Nardò a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001 ed a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 3911 del 22.03.2005, l'amministrazione comunale interessata trasmet-

teva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 19.01.05 al 18.02.05) e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota trasmetteva le osservazioni pervenute da parte dell'Associazione Italia Nostra - Sezione Salento Ovest - e dall'Associazione Legambiente - Circolo Arneo - Nardò. Il Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente inoltre, comunicava che: "1. Contestualmente al progetto in esame, la proponente ha presentato n. 2 ulteriori progetti per la realizzazione di altrettanti parchi eolici, denominati Parco Eolico Nardò 1 EST e Parco Eolico Nardò 2 OVEST, con potenze installate rispettivamente di 14,40 Mw (distribuita su 8 aerogeneratori) e di 43,20 Mw (distribuiti su n. 24 aerogeneratori) e caratteristiche impiantistiche sostanzialmente simili a quelle del progetto in esame. In particolare, i parchi eolici 1 Ovest e 2 Ovest sono realizzati sostanzialmente su aree contigue, e la loro distanza con il parco 1 Est è di circa 4 km. Pertanto ai fini della procedura di screening VIA ovvero in fase di successiva VIA, appare opportuno che i tre progetti siano valutati in termini di possibile impatto complessivo; 2. Ai sensi dell'all. 1 del G.R. 131/04, l'impianto deve considerarsi realizzato in area critica secondo l'elenco di cui all'allegato 1 della stessa delibera, in quanto in base alle formule empiriche comunemente rinvenibili in letteratura (rif. Es. Linee Guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici (bozza) della Regione Toscana), l'impianto risulterebbe visibile da area vincolata secondo il D. Lgs. 42/04, ovvero del PUTT/P (ambiti di valore B e C);

- con nota prot. 4625 del 07.04.2005 il Settore Ecologia invitava la società istante a presentare controdeduzioni in merito alle osservazioni formulate da Italia Nostra e Legambiente. Con la stessa nota invitava la stessa a fornire integrazioni in merito a quanto rappresentato dal comune di Nardò per quanto attiene gli impatti cumulativi, attesa la vicinanza dei tre impianti proposti tra di loro e la vicinanza poi con altri impianti limitrofi, e nel contempo invitava a dare riscontro a tutte le osservazioni e precisazioni dallo stesso comune proposte;

- con nota acquisita al prot. n. 5176 del 20.04.2005 la società proponente trasmetteva delle controdeduzioni e successivamente, con nota acquisita al prot. n. 7064 dell'08.06.2005, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto denominato dal proponente Nardò 1 WEST prevede l'installazione di 8 aerogeneratori di per una potenza complessiva di 14,40 MW.

Dall'esame della documentazione fornita si evince che:

- I dati digitali forniti non sono georeferenziati.
- Non è dichiarata la distanza dell'impianto dalla rete GRTN e la lunghezza dei cavidotti di collegamento, che secondo le Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici devono avere una lunghezza massima di 3 Km;
- Molti aerogeneratori non rispettano la distanza di almeno 3 D sulle stessa fila e 5 D per file parallele.
- L'impianto ricade in aree definite dal PUTT "Elementi strutturanti il territorio" (b4 Zone ripopolamento);
- Non è stata presentata la documentazione sulle garanzie relative alla fase di dismissione degli impianti come previsto dal paragrafo 2.6 delle Linee Guida (Convenzione tra il Soggetto Proponente ed il Comune di Nardò con fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento, fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi, fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto, impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).
- La campagna anemometrica non dimostra una ventosità minima di 300 gg l'anno;
- L'impianto, parte di un più ampio progetto della Nardò eolico srl per complessivi 46 aerogenera-

tori, produce la trasformazione paesaggistica di un territorio ad alta valenza turistica e la creazione di una barriera paesaggistica ed ecologica. Come rilevato anche dal Comune di Nardò con nota dell'8 marzo 2005 l'impianto risulterebbe visibile da aree vincolate.

Attese le considerazioni sopra evidenziate, in particolar modo il fatto che l'intervento è parte di un più ampio progetto articolato in tre impianti da insediare nel comune di Nardò, e considerato che sono all'esame dello scrivente ufficio altre proposte di impianto eolico in territori limitrofi, si ritiene di assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale l'insieme dei progetti tra loro collegati, per affrontare in maniera più puntuale ed approfondita ogni componente di impatto e consentire una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni previste per legge.

Si sottolinea pertanto la necessità di presentare un SIA unitario che descriva l'opera nel suo complesso e consenta di compiere una reale valutazione degli impatti diretti ed indiretti, secondari e cumulativi, sinergici, a breve medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza dell'intero impianto, come previsto dalle norme tecniche vigenti. La direttiva 85/337, come succ. modificata deve essere interpretata nel senso che, non ogni singolo progetto di opera ma l'insieme dei progetti tra loro collegati, siano sottoposti a una contestuale procedura di VIA; sul punto si è soffermata in modo analitico la Commissione Europea nella relazione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 85/377 (COM~. 2003, 334, in Boll. UE, 6-2003). La Commissione ha evidenziato che la prassi della cosiddetta frammentazione può sortire un effetto depotenziante o, addirittura, di elusione delle finalità proprie della procedura di VIA, in quanto non consente una visione unitaria e coordinata degli interventi, previsti sull'ambiente (paragrafo 4.3. della relazione cit.), così come anche ripetutamente ed espressamente condannato dalla Corte di Giustizia (C. 431/92, C. 72/95, C. 3 ) 92/96 e 43 5/97);

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione del parco eolico Nardò 1 West, nel comune di Nardò (Le), proposto dalla S.r.l. Parco Eolico Nardò - Via Salandra 1/a - ROMA, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 giugno 2005, n. 262

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione del parco eolico Nardò 2 West – Comune di Nardò (Le) - Prop. Parco Eolico Nardò s.r.l.**

L'anno 2005 addì 28 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10265 del 14.10.2004, la S.r.l. Parco Eolico Nardò - Via Salandra 1/a - ROMA - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione del parco eolico Nardò 1 West, nel comune di Nardò (Le);
- con successiva nota acquisita al prot. n. 12152 del 30.11.2004, il proponente trasmetteva il progetto adeguato alle Linee Guida Regionali per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia;
- con nota prot. n. 12234 del 02.12.2004, il Settore Ecologia invitava il comune di Nardò a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001 ed a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 3913 del 22.03.2005, l'amministrazione comunale interessata trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 19.01.05 al 18.02.05) e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota trasmetteva le osservazioni pervenute da parte dell'Associazione Italia Nostra - Sezione Salento Ovest - e dall'Associazione Legambiente - Circolo Arneo-Nardò. Il Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente inoltre, comu-

nicava che: "1. Contestualmente al progetto in esame, la proponente ha presentato n. 2 ulteriori progetti per la realizzazione di altrettanti parchi eolici, denominati Parco Eolico Nardò 1 EST e Parco Eolico Nardò 1 Ovest, con potenze installate rispettivamente di 25,20 Mw (distribuita su 14 aerogeneratori) e di 14,40 Mw (distribuiti su n. 8 aerogeneratori) e caratteristiche impiantistiche sostanzialmente simili a quelle del progetto in esame. In particolare, i parchi eolici 1 Ovest e 2 Ovest sono realizzati sostanzialmente su aree contigue, e la loro distanza con il parco 1 Est è di circa 4 km. Pertanto ai fini della procedura di screening VIA ovvero in fase di successiva VIA, appare opportuno che i tre progetti siano valutati in termini di possibile impatto complessivo; 2. Ai sensi dell'all. 1 del G.R. 131/04, l'impianto deve considerarsi realizzato in area critica secondo l'elenco di cui all'allegato 1 della stessa delibera, in quanto in base alle formule empiriche comunemente rinvenibili in letteratura (rif. Es. Linee Guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici (bozza) della Regione Toscana), l'impianto risulterebbe visibile da area vincolata secondo il D.Lgs. 42/04, ovvero del PUTTIP (ambiti di valore B e C); 3. Si segnala la prossimità del sito all'area Palude del Capitano, zona umida rientrante nelle ZPS di cui alla L.R. 24.07.1997 n. 19, segnalata dalla scheda C6 allegata alla stessa l.r. 19/97 come importante stazione di sosta lungo le vie migratorie.

- con nota prot. 4625 del 07.04.2005 il Settore Ecologia invitava la società istante a presentare controdeduzioni in merito alle osservazioni formulate da Italia Nostra e Legambiente. Con la stessa nota invitava la stessa a fornire integrazioni in merito a quanto rappresentato dal comune di Nardò per quanto attiene gli impatti cumulativi, attesa la vicinanza dei tre impianti proposti tra di loro e la vicinanza poi con altri impianti limitrofi, e nel contempo invitava a dare riscontro a tutte le osservazioni e precisazioni dallo stesso comune proposte;
- con nota acquisita al prot. n. 5176 del 20.04.2005 la società proponente trasmetteva delle controdeduzioni e successivamente, con nota acquisita al

prot. n. 7064 dell'08.06.2005, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto denominato dal proponente Nardò 2 WEST prevede l'installazione di 24 aerogeneratori di per una potenza complessiva di 43,20 MW.

Dall'esame della documentazione fornita si evince che:

- I dati digitali forniti non sono georeferenziati.
- Non è dichiarata la distanza dell'impianto dalla rete GRTN e la lunghezza dei cavidotti di collegamento, che secondo le Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici devono avere una lunghezza massima di 3 Km;
- Molti aerogeneratori non rispettano la distanza di almeno 3 D sulle stessa fila e 5 D per file parallele.
- L'impianto circonda di fatto i boschi soggetti a vincolo dal PUTT;
- L'impianto ricade in aree definite dal PUTT "Elementi strutturanti il territorio" (b4 Zone gestione sociale e Zone ripopolamento);
- La documentazione fornita inoltre non contiene: lo studio delle migrazioni diurne e notturne previsto per impianti superiori a 15 aerogeneratori da svolgersi mediante analisi bibliografica ma anche mediante sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea;
- Non è stata presentata la documentazione sulle garanzie relative alla fase di dismissione degli impianti come previsto dal paragrafo 2.6 delle Linee Guida (Convenzione tra il Soggetto Proponente ed il Comune di Nardò. con fideiussione bancaria pari al 10% del l'investimento, fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi, fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto, impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione

all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

- La campagna anemometrica non dimostra una ventosità minima di 300 gg l'anno;
- L'impianto, parte di un più ampio progetto della Nardò eolico srl per complessivi 46 aerogeneratori, produce la trasformazione paesaggistica di un territorio ad alta valenza turistica e la creazione di una barriera paesaggistica ed ecologica. Come rilevato anche dal Comune di Nardò con nota dell'8 marzo 2005 l'impianto risulterebbe visibile da aree vincolate.

Attese le considerazioni sopra evidenziate, in particolar modo il fatto che l'intervento è parte di un più ampio progetto articolato in tre impianti da insediare nel comune di Nardò, e considerato che sono all'esame dello scrivente ufficio altre proposte di impianto eolico in territori limitrofi, si ritiene di assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale l'insieme dei progetti tra loro collegati, per affrontare in maniera più puntuale ed approfondita ogni componente di impatto e consentire una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni previste per legge.

Si sottolinea pertanto la necessità di presentare un SIA unitario che descriva l'opera nel suo complesso e consenta di compiere una reale valutazione degli impatti diretti ed indiretti, secondari e cumulativi, sinergici, a breve medio e lungo termine, permanenti e temporanei. a piccola e grande distanza dell'intero impianto, come previsto dalle norme tecniche vigenti. La direttiva 85/337, come succ. modificata deve essere interpretata nel senso che, non ogni singolo progetto di opera ma l'insieme dei progetti tra loro collegati, siano sottoposti a una contestuale procedura di VIA; sul punto si è soffermata in modo analitico la Commissione Europea nella relazione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 85/377 (COM, 19-00, 3-14. in Boll. Ue, 6-2003). La Commissione ha evidenziato che la prassi della cosiddetta frammentazione può sortire un effetto depotenziante o, addirittura, di elusione delle finalità proprie della procedura di VIA, in quanto non consente una visione unitaria e coordinata degli interventi previsti sull'ambiente (paragrafo 4.3. della relazione cit.), così

come anche ripetutamente ed espressamente condannato dalla Corte di Giustizia (C. 431/92, C. 72/95, C. 392/96 e 435/97);

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione del parco eolico Nardò 2 West, nel comune di Nardò (Le), proposto dalla S.r.l. Parco Eolico Nardò - Via Salandra 1/a - ROMA, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 luglio 2005, n. 271

#### **Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico in loc. Cancarro – Comune di Troia (Fg) - Prop. Api Holding s.p.a.**

L'anno 2005 addi 5 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8767 del 31.08.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Cancarro, nel comune di Troia (Fg), da parte della API HOLDING S.p.A. - Corso d'Italia, 6 - Roma;
- con nota prot. n. 9443 del 17.09.2004, il Settore Ecologia invitava il comune di Troia a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001 ed a comunicare il parere di competenza (art. 16 c. 5 stessa legge). Ad oggi non si è avuto riscontro a tale nota;
- con nota prot. n. 9481 del 21.09.2004 il Settore Ecologia, atteso il proliferare delle richieste di installazione di parchi eolici nell'agro di Troia, richiedeva al comune una valutazione degli impatti cumulativi dovuti sia agli interventi già oggetto di valutazione che alle ulteriori proposte formulate dalle società API HOLDING S.p.A.,

ECOENERGIA S.r.l., I.C.Q. S.r.l. e dal Sig. Scrocco Donato; detta richiesta veniva più volte reiterata al comune di Troia ma a tutt'oggi non risulta ancora fornito alcun riscontro;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico in località Cancarro costituito da 27 aerogeneratori da 2.0 MW ciascuno per una potenza complessiva di 54 MW nominali.

#### **PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici**

Non sono forniti i dati della campagna anemometrica, sono presenti i risultati finali dell'analisi dei dati, dai quali emerge che il valore medio del vento risulta maggiore di 6 m/s; dai dati forniti non è possibile verificare la rispondenza alle Linee Guida riguardo i giorni minimi di funzionamento garantiti. Si rilevano impatti dovuti allo sviluppo della linea elettrica principale a causa dell'eccessiva distanza della sottostazione di consegna Enel.

#### **PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico**

L'area di intervento non ricade in zone critiche dal punto di vista naturalistico, indicate nel punto 1.2 delle Linee Guida. Dalla documentazione fornita si rileva che si trova a circa 1.5 km ad Est dal SIC IT9110003 "Monte Cornacchia - Bosco Faeto".

#### **PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra**

Si rileva una elevata incidenza sul consumo di suolo a causa degli impatti cumulativi dovuti alla presenza di altri impianti già previsti.

#### **PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico**

Si rileva che ad oggi, sono stati espressi pareri ambientali favorevoli per altri parchi eolici ricadenti nel territorio comunale di Troia, corrispondenti ad una potenza complessiva di 165 MW nominali, per un totale di 102 pale eoliche. In particolare i suddetti impianti insistono rispettivamente nelle seguenti località:

1. Monte Calvello;

2. Pozzorsogno;
3. San Cireo - San Vincenzo;
4. Monte Calvello;
5. San Paolo;
6. Pozzocomune - Pozzorsogno

Si precisa che i pareri di compatibilità ambientale sono stati espressi (tranne uno) nel 2003 in data, quindi, precedente alle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", approvate con D.G.R. n. 131 del 2 marzo 2004. Nello specifico i suddetti impianti corrispondono ad una potenza complessiva di 140 MW nominali, mentre l'unico impianto su cui è stato espresso il parere dopo l'emanazione delle citate Linee Guida corrisponde ad una potenza complessiva di 25 MW nominali.

Data la situazione ad oggi rilevata dall'ufficio e data la documentazione fornita si osserva che gli impatti principali legati all'intervento, oggetto della presente valutazione, risultano a carico della componente paesaggistica. Infatti rispetto all'abitato di Troia, che dista circa 4 Km dal sito di intervento, si possono considerare rilevanti gli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica causati dall'effetto selva dovuto alla dislocazione, apparentemente casuale, delle turbine di impianto e alla presenza di altri parchi eolici previsti e già realizzati. Risulta pertanto che, data l'orografia del territorio e considerando l'abitato di Troia come recettore visivo statico, l'intervento comporterebbe la creazione di una barriera paesaggistica. Si rilevano, inoltre, potenziali impatti visivi e paesaggistici a carico di altri centri abitati quali Orsara di Puglia e Castelluccio Valmaggiore. Il Settore Ecologia ha in più occasioni sollecitato il comune di Troia ad una pianificazione generale nonché ad una valutazione degli impatti cumulativi attese le numerose ulteriori richieste di installazione di impianti eolici nel territorio di Troia. A tutt'oggi dal comune non è pervenuto ancora alcun riscontro.

#### **PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

L'impianto non è collocato su valichi montani e su terreni con grosse pendenze, l'area di intervento risulta interessata da coltivi e si trova nella zona di transizione fra il Sub-Appennino Dauno e l'Alto Tavoliere è situato ad una distanza di circa 1,5 Km

dal SIC "Monte Cornacchia - Bosco di Faeto" sito rilevante per la presenza del lupo.

Si rilevano potenziali impatti cumulativi dovuti alla creazione di una barriera ecologica causata dalla rilevanza dell'impianto in oggetto e dalla presenza nelle vicinanze impianti eolici esistenti o realizzandi. E' necessario quindi valutare approfonditamente gli impatti cumulativi anche attraverso le analisi richieste dalle linee guida per impianti superiori a 15 aerogeneratori.

**PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico;**

**PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico;**

**PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni**

E' necessario valutare con maggior grado di approfondimento gli impatti cumulativi, data la rilevanza dell'impianto oggetto di valutazione e di altri impianti nelle vicinanze.

**PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)**

Manca il calcolo della gittata massima e i dati digitali richiesti. Nella relazione di progetto è indicato che la distanza dalle strade provinciali e nazionali è superiore a 300m e che in caso di eventuale rottura gli aerogeneratori del tipo utilizzato garantiscono una gittata delle pale di pochi metri. Non è stata presentata né dichiarata la certificazione degli aerogeneratori.

**PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche**

Sono rispettate le distanze minime indicate nelle linee guida, per quel che riguarda distanza delle turbine e dell'elettrodotto dall'area urbana.

**PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade**

E' prevista la realizzazione di brevi tratti di strade interpoderali non impermeabilizzate, dalle carte fornite si rileva l'utilizzo per lo più di strade esistenti.

**PUNTO 2.4 - Norme sulle linee elettriche**

Le linee elettriche realizzate rispettano le indicazioni delle Linee Guida, dalle tavole fornite si rile-

vano notevoli impatti dovuti all'eccessivo sviluppo della linea elettrica principale a causa dell'eccessiva distanza della sottostazione di consegna Enel sita in località la "Casina", sita a circa 7,5 Km dal sito di intervento.

**PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere**

Dalle informazioni fornite è possibile comunque valutare come medio-bassi gli impatti dovuti a tale fase.

**PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione**

Sono previste norme sulla dismissione e sul ripristino dei luoghi coerenti con le indicazioni delle Linee Guida.

**PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati**

Non sono stati forniti i dati digitali.

**PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali**

E' presente una carta delle intervisibilità da cui si rilevano impatti visivi e paesaggistici a carico dei centri abitati di Troia, Orsara di Puglia e Castelluccio Valmaggiore.

**Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione -**

E' fornita copia della convenzione con il Comune di Troia e Api Holding, non sono coinvolti i comuni limitrofi i cui confini amministrativi distano meno di 500 metri dagli aerogeneratori più vicini.

Si ribadisce, infine, la necessità che il Comune di Troia realizzi una Valutazione Ambientale Strategica relativa agli impianti colici realizzati / da realizzarsi sul suo territorio, che consentirebbe scelte più razionali ed efficienti, quali ad esempio:

- valutare gli impatti ambientali nel loro complesso (acustico, consumo di suolo, perdita di biodiversità, ecc);
- l'utilizzo da parte di più impianti (ove possibile) delle medesime strade interpoderali, degli stessi elettrodotti, cabine primarie, punti di consegna ecc.;
- evitare problemi di interferenze tra i diversi impianti che possano pregiudicarne l'efficienza.
  - Data la situazione ad oggi rilevata dall'ufficio e ✓ attesa la considerevole trasformazione paesaggistica prodotta sul territorio comunale



di Troia e dati gli eccessivi impatti cumulativi sulla componente paesaggistica, sul consumo di suolo, e sulle componenti naturali del territorio;

- ✓ attesi gli impatti sul suolo dovuti all'eccessivo sviluppo delle linee elettriche a servizio dell'impianto;
  - ✓ attesa la creazione di una barriera paesaggistica ed ecologica causata dall'impianto di progetto in aggiunta agli impianti già approvati;
  - ✓ attesi i rischi che le perturbazioni del campo aerodinamico possono avere non solo sulle componenti ambientali, ma anche sulla sicurezza e affidabilità delle telecomunicazioni, nonché sull'efficienza stessa delle macchine arrivando a pregiudicare l'utilità economica dell'intervento
  - ✓ emerge l'esigenza di valutare in maniera più organica e completa ogni interferenza che l'intervento può esercitare su ciascuna componente ambientale anche in considerazione delle pressioni ambientali indotte dall'effetto cumulativo dovuto alla presenza di più impianti nella medesima area.
- Per tali considerazioni si ritiene di assoggettare il progetto di che trattasi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che permetta di affrontare in maniera più puntuale e approfondita ogni componente di impatto e consenta una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni per legge previste, su ogni iniziativa assunta anche ai fini di un contraddittorio con soggetti pubblici e privati a garanzia di ogni misura di controllo e/o mitigazione.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
  - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in loc. Cancarro, nel comune di Troia (Fg), da parte della API HOLDING S.p.A. - Corso d'Italia, 6 - Roma assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 luglio 2005, n. 272

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico in loc. Calvello e Perazzone - Comune di Troia (Fg) - Prop. Ecoenergia s.r.l.**

L'anno 2005 addì 5 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3540 del 05.04.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Calvello e Perazzone, nel comune di Troia (Fg), da parte della Ecoenergia S.r.l. Via Cardito, 5 - Cervinara - Avellino -;
- con nota prot. n. 4783 del 10.05.2004, il Settore Ecologia invitava il comune di Troia a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001. Con la stessa nota veniva richiesto al comune il parere di competenza obbligatorio per legge (art.16 c.5 stessa legge). Ad oggi tale parere non risulta pervenuto;
- con nota prot. n. 9481 del 21.09.2004 il Settore Ecologia, atteso il proliferare delle richieste di installazione di parchi eolici nell'agro di Troia, richiedeva al comune una valutazione degli impatti cumulativi dovuti sia agli interventi già oggetto di valutazione che alle ulteriori proposte formulate dalle società API HOLDING, TOTO S.p.A., ECOENERGIA S.r.l., I.C.Q. S.r.l. e dal Sig. Scrocco Donato; detta richiesta veniva più volte reiterata al comune di Troia ma a tutt'oggi non risulta ancora fornito alcun riscontro;
- con nota acquisita al prot. n. 11367 del 10.11.2004 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 13.08.04 al 12.09.04) e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota si informava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da 12 aerogeneratori da 2500 KW ciascuno per una potenza nominale complessiva

pari a 30 MW. Sono previsti 8 aerogeneratori in località "Calvello" e 4 aerogeneratori in località "Perazzone".

Al fine di una corretta valutazione ambientale del progetto in argomento va rilevato che, ad oggi, sono stati espressi pareri ambientali favorevoli per altri parchi eolici, ricadenti nel territorio comunale di Troia, corrispondenti ad una potenza complessiva di 165 MW nominali per un totale di 102 pale eoliche. In particolare i suddetti impianti insistono rispettivamente nelle seguenti località:

1. Monte Calvello;
2. Pozzorsogno;
3. San Cireo - San Vincenzo;
4. Monte Calvello;
5. San Paolo;
6. Pozzocomune - Pozzorsogno

Si precisa che i pareri di compatibilità ambientale sono stati espressi (tranne uno) nel 2003 in data, quindi, precedente alle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", approvate con D.G.R. n. 131 del 2 marzo 2004. Nello specifico i suddetti impianti corrispondono ad una potenza complessiva di 140 MW nominali, mentre l'unico impianto su cui è stato espresso il parere dopo l'emanazione delle citate Linee Guida corrisponde ad una potenza complessiva di 25 MW nominali.

**PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici**

Nella relazione fornita si dichiara che le indagini sul sito, condotte registrando per quasi un anno le misure anemometriche, confermano la vocazione eolica del sito con velocità media del vento intorno a 7 m/s a 30 m. Tuttavia non sono forniti né i dati anemologici né l'analisi dei dati relativi all'indagine anemologica condotta.

Il sito è servito da strade di accesso già esistenti che necessitano di allargamento e compattamento.

E' prevista la realizzazione di una cabina di consegna all'Enel in MT. Dalle carte fornite non è possibile rilevare i tracciati delle linee elettriche; nella relazione fornita è dichiarato che il punto di consegna all'Enel sarà ubicato presso la Sottostazione esistente nel Comune di Troia in località "Casina" che dista circa 7,5 Km dalla località "Monte Cal-

vello” e circa 5 Km dalla località “Perazzone”. Tali distanze superano quelle indicate dalle Linee Guida.

#### **PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico**

L’area di intervento non è interessata da vincoli ambientali e ricade in Zona omogenea produttiva agricola (Zona E) del vigente P.R.G. del Comune di Troia.

#### **PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra**

E’ dichiarato che saranno utilizzate in gran parte le strade esistenti che saranno adeguate. E’ inoltre previsto l’adeguamento dei tratturi e delle strade comunali e la costruzione di brevi strade “bianche” dove saranno installati gli aerogeneratori. Non è dichiarata la lunghezza delle nuove strade, comunque previste e non sono indicate sulla cartografia presentata.

Si rilevano potenziali impatti cumulativi causati dal consumo di suolo, soprattutto per il gruppo di aerogeneratori sito in località Calvello, dovuti alla presenza di altri impianti già autorizzati nella medesima area.

#### **PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico**

Nella relazione fornita si dichiara che l’installazione degli aerogeneratori e le opere connesse non determineranno una modifica degli elementi strutturali del paesaggio ad eccezione di un limitato rimodellamento del terreno ed una variazione della percezione visiva. Tuttavia si rileva la mancanza di analisi specifiche e di una carta delle interferenze visive e si osserva che l’impatto sulla componente paesaggistica potrebbe risultare rilevante per l’impatto cumulativo dovuto alla presenza di altri parchi eolici autorizzati. Infatti l’impianto in oggetto risulta costituito da due lotti che distano circa 3 km fra loro e dai dati rilevati si osserva che, rispetto all’abitato di Troia, si possono considerare rilevanti gli impatti cumulativi causati dall’effetto selva dovuto alla dislocazione frammentata delle turbine di impianto e alla presenza di altri parchi eolici già autorizzati, nelle stesse località e in località limitrofe al sito di intervento. Si rileva infatti che, considerando l’abitato di Troia come recettore visivo

statico, data l’orografia del territorio, e data la dislocazione delle turbine di progetto, l’intervento contribuisce alla creazione di un’unica barriera paesaggistica ed ecologica percepita ad Est dell’abitato di Troia in un cono visivo di circa 60°. A tali impatti vanno inoltre aggiunti gli impatti dovuti a impianti già autorizzati nell’area a Sud dell’abitato di Troia.

Si evidenzia pertanto la necessità di presentare uno SIA con approfonditi studi relativi agli impatti visivi e paesaggistici considerando anche gli impatti cumulativi.

#### **PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Nella relazione di progetto si dichiara che l’area di interesse non rappresenta un comprensorio a forte vocazione faunistica, tuttavia fra la fauna, nella stessa relazione, si segnala la presenza del lupo e di numerose specie di avifauna particolarmente sensibili incluse nell’Allegato 2 delle Linee Guida. Mancano studi di maggior dettaglio in riferimento a tali specie e la cartografia tematica richiesta dalle Linee Guida (carta della vegetazione, indicazione e mappa della presenza di aree di importanza faunistica: siti di nidificazione e di caccia di rapaci, ecc.). Manca la valutazione degli impatti cumulativi.

#### **PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico**

La documentazione fornita è carente di analisi specifiche e della planimetria richiesta necessaria alla corretta valutazione degli impatti.

#### **PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico**

Non sono riportati studi specifici.

#### **PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni**

E’ prevista la realizzazione di una cabina di consegna all’Enel in MT. Dalle carte fornite non è possibile rilevare i tracciati delle linee elettriche; tuttavia nella relazione fornita è dichiarato che il punto di consegna all’Enel Distribuzione sarà ubicato presso la Sottostazione esistente nel Comune di Troia in località “Casina” che dista circa 7,5 Km dalla località “Monte Calvello” e circa 5 Km dalla

località "Perazzone". Nella relazione fornita è dichiarato che i cavidotti di impianto sono interrati ad una profondità di 1.20 m.

Dai dati forniti si rilevano impatti potenziali dovuti al consumo di suolo indotto dall'eccessivo sviluppo delle linee elettriche.

Non è possibile rilevare gli impatti in merito a campi elettromagnetici e interferenze -sulle telecomunicazioni in quanto non sono fornite le analisi specifiche richieste dalle Linee Guida.

#### **PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)**

Mancano i dati digitali relativi a:

1. localizzazione degli aerogeneratori (punti);
2. viabilità esistente (linee);
3. tratti di strade esistenti da adeguare (linee);
4. strade da realizzare (linee);
5. tracciato del collegamento alla RTN (punti e linee);
6. rete elettrica esistente (linee);
7. cabine da realizzare

Manca il calcolo della gittata massima. Non è stata presentata né dichiarata la certificazione degli aerogeneratori.

#### **PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche**

Sono rispettate le distanze minime indicate nelle linee guida, per quel che riguarda distanza delle turbine e dell'elettrodotto dall'area urbana. Non si può valutare il rischio riguardo a impreviste permanenze di gelo sulle carreggiate in quanto mancano dati riguardanti l'evoluzione dell'ombra giornaliera. Riguardo la distanza dalle strade provinciali e nazionali non è possibile valutare se essa sia superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale in quanto non è calcolata la gittata massima e dalla cartografia fornita non è possibile ricavare con esattezza le distanze degli aerogeneratori dalle strade provinciali limitrofe.

#### **PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade**

Nelle tavole fornite sono riportate le sezioni tipo delle vie di accesso. Non sono forniti i profili altimetrici e non sono indicati i tratti viari di nuovo impianto e quelli da adeguare. Si dichiara tuttavia che l'acclività del territorio è bassa.

#### **PUNTO 2.4 - Norme sulle linee elettriche**

Non è chiaro se le turbine saranno dotate di trasformatore interno.

#### **PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere**

In particolare però mancano alcune indicazioni in merito al ripristino dei luoghi a fine cantiere e in merito all'esercizio delle attività agricole durante la fase di cantiere; rispetto a tali punti sarebbero opportuni degli approfondimenti.

#### **PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione**

Il progetto non prevede le norme di dismissione così come indicate nelle Linee Guida.

#### **PUNTO 4.1 - Basi cartografiche**

Mancano alcune carte tematiche richieste dalle Linee Guida (cfr. Punti precedenti) necessarie ad una dettagliata valutazione degli impatti.

#### **PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati**

Mancano i dati digitali richiesti dalle Linee Guida (cfr. punto 2.1).

#### **PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali**

Non sono presenti.

#### **Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione**

Non è fornita la bozza di convenzione con il comune interessato, pertanto non è -possibile verificare la coerenza con quanto indicato nell'Allegato 5 delle Linee Guida.

Si ribadisce, infine, l'opportunità che il Comune di Troia realizzi una Valutazione Ambientale Strategica relativa agli impianti colici realizzati/da realizzarsi sul suo territorio, che consentirebbe scelte più razionali ed efficienti, quali ad esempio:

- valutare gli impatti ambientali nel loro complesso (acustico, consumo di, suolo, perdita di biodiversità, ecc.);
- l'utilizzo da parte di più impianti (ove possibile) delle medesime strade interpoderali, degli stessi elettrodotti, cabine primarie, punti di consegna ecc.;
- evitare problemi di interferenze tra i diversi impianti che possano pregiudicarne l'efficienza;

- prevedere adeguate misure di mitigazione e, compensazione complessive.

Si premette che ad oggi, sono stati espressi pareri ambientali favorevoli per 6 parchi eolici ricadenti nel territorio comunale di Troia, corrispondenti ad una potenza complessiva di 165 MW nominali per un totale di 102 pale eoliche. In particolare i suddetti 6 impianti insistono rispettivamente nelle seguenti località:

1. Monte Calvello;
2. Pozzorsogno;
3. San Cireo - San Vincenzo;
4. Monte Calvello;
5. San Paolo;
6. Pozzocomune - Pozzorsogno;

Dall'analisi della documentazione fornita è emerso che il progetto presenta numerose carenze informative e diverse criticità in relazione al mancato rispetto di alcuni requisiti delle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia.

- Data la situazione, su descritta, ad oggi rilevata dall'ufficio e
  - ✓ attesi impatti sul suolo causati dall'eccessivo sviluppo delle linee elettriche a servizio dell'impianto;
  - ✓ attesa la considerevole trasformazione paesaggistica prodotta sul territorio comunale di Troia e dati gli eccessivi impatti cumulativi sulla componente paesaggistica, sul consumo di suolo, e sulle componenti naturali del territorio;
  - ✓ attesa la creazione di una barriera paesaggistica ed ecologica causata dall'impianto di progetto in aggiunta agli impianti già approvati;
  - ✓ attesa l'assenza nel progetto di misure di mitigazione e compensazione sui suddetti impatti;
  - ✓ attesi i rischi che le perturbazioni del campo aerodinamico possono avere non solo sulle componenti ambientali, ma anche sulla sicurezza e affidabilità delle telecomunicazioni, nonché sull'efficienza stessa delle macchine arrivando a pregiudicare l'utilità economica dell'intervento;

emerge l'esigenza di valutare in maniera più organica e completa ogni interferenza che l'intervento può esercitare su ciascuna componente ambientale anche in considerazione delle pressioni ambientali indotte dall'effetto cumulativo dovuto alla presenza di più impianti nella medesima area;

- tutto ciò premesso si ritiene di assoggettare il progetto di che trattasi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la quale permette di affrontare in maniera più puntuale e approfondita ogni componente di impatto e consente una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni per legge previste, su ogni iniziativa assunta anche ai fini di un contraddittorio con soggetti pubblici e privati a garanzia di ogni misura di controllo e/o mitigazione;
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in loc. Calvello e Prazzone, nel comune di Troia (Fg), da parte della Ecoenergia S.r.l. - Via Cardito, 5 - Cervinara - Avellino

- assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
  - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
  - il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
  - copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 luglio 2005, n. 273**

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico in loc. Serra di Cristo e Ripe di Suonno – Comune di Biccari (Fg) - Prop. Fortore Energia s.p.a.**

L'anno 2005 addì 5 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 1069 del 02.02.2004 il Settore Ecologia comunicava alla Fortore Energia S.P.A. di aver ricevuto elaborati concernenti la realizzazione di un parco eolico in loc. Serra di Cristo e Ripe di Suonno, nel Comune di Biccari (Fg) senza alcuna nota di trasmissione, per cui si invitava la società a presentare formale richiesta;

- con nota acquisita al prot. n. 2201 del 04.03.2004 la società proponente formalizzava la richiesta ai sensi dell'art. 16 L.R. 11/01 trasmettendo gli elaborati previsti dalla predetta Legge Regionale;
- con nota prot. n. 2333 dell'08.03.2004, il Settore Ecologia invitava il comune di Biccari a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni. Con la stessa nota invitata l'amministrazione comunale ad esprimere il parere di competenza;
- con nota prot. n. 3266 del 29.03.2004 il Settore Ecologia invitava la società proponente ad aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e prescrizioni di cui alle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, approvate con delibera di G.R. N. 131/04;
- con nota acquisita al prot. 3705 del 09.04.04 la Società ritrasmetteva l'istanza già presentata in data 19.12.2003 ma non acquisita agli atti d'Ufficio;
- con nota acquisita al prot. n. 4218 del 23.04.2004, il Sindaco del comune di Biccari inviava i fattibilità con la copia della Delibera Consiliare n. 55 del 27.12.03, concernente lo studio di fattibilità con la richiesta di sospensione di ogni decisione su eventuali progetti pervenuti, in vista del bando per l'affidamento in concessione dei progetti per impianti eolici;
- con nota prot. n. 4278 del 26.04.2004 il Settore Ecologia precisava al proponente che qualora l'adeguamento del progetto alle Linee Guida di cui sopra avesse comportato modifiche sostanziali al progetto proposto, sarebbero state necessarie nuove pubblicazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 7599 del 22.07.2004 l'ing. Donato Lorenzo Tilli trasmetteva, all'Assessorato all'Ambiente solo per conoscenza, una richiesta di accesso agli atti ex art. 3, L.R. N. 11/01 e L. n. 241/90 indirizzata alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, Comunità Mon-

tana del Fortore ed al Comune di Biccari e nel contempo lamentava carenze di informazioni relative al progetto;

- con nota prot. n. 7719 del 26.07.04 il Settore Ecologia informava l'ing. Tilli che il procedimento concernente l'intervento proposto era sospeso in attesa dell'attestazione, da parte del comune di Biccari, dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale, della notizia di eventuali osservazioni prevenute, nonché del parere dell'amministrazione;
- con nota acquisita al prot. n. 8056 del 06.08.2004 l'ing. Tilli presentava alcune osservazioni in merito alle copie di atti progettuali rilasciati dal comune di Biccari e relativi all'intervento proposto; con nota acquisita al prot. n. 8334 del 19.08.2004 l'ing. Tilli informava il Settore Ecologia di voler partecipare al procedimento di rilascio del parere e della decisione ex art. 15, 5° e 7° comma, L.R. n. 11/01 e in tutti gli atti seguenti e conseguenti inerenti l'intervento di che trattasi;
- con nota prot. n. 8615 del 26.08.2004 il Settore Ecologia informava l'ing. Tilli che non risultava pervenuto alcun riscontro alla richiesta di adeguamento del progetto alle Linee Guida;
- con nota acquisita al prot. n. 8628 del 27.08.2004 l'ing. Tilli comunicava, solo per conoscenza all'Assessorato all'Ambiente, di non aver avuto riscontro alla richiesta di documentazione fatta alle Comunità Montane;
- con nota acquisita al prot. n. 8777 del 31.08.2004 il Responsabile del Settore AA.GG. del comune di Biccari comunicava all'ing. Tilli che le copie eliografiche del progetto preliminare dell'impianto eolico in questione erano a sua disposizione. Con la stessa nota si dava riscontro alla osservazioni dell'ing. Tilli in merito all'operato dell'amministrazione comunale, evidenziando quanto segue:
  - “la sola presentazione al Comune degli elaborati progettuali non comporta la automatica approvazione degli stessi;
  - per la presa d'atto e/o approvazione è necessario porre in atto varie procedure amministra-

tive tra le quali l'acquisizione di pareri da parte del consulente urbanistico e da parte di altri uffici superiori;

- l'acquisizione di tali pareri propedeutici si è conclusa il 22 maggio u.s. ed in data 23 maggio è stato possibile procedere al deposito mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso anche in considerazione del fatto che l'attività amministrativa comunale deve in ogni caso proseguire e fare il suo corso anche in presenza di imminenti consultazioni elettorali;
  - così come personalmente concordato con la S.V. l'accesso agli atti costituenti il progetto preliminare è stata differita al momento della effettiva disponibilità delle copie dovendo questo Comune incaricare un proprio dipendente per recarsi presso una copisteria opportunamente attrezzata nella vicina cittadina di Lucera ove sono state effettuate le copie in data 07.07.04 e che sono disponibili per il ritiro;
  - la comunicazione del differimento. Le è stata comunicata con nota in data 29 giugno 2004 entro i 10 giorni previsti dal regolamento comunale e per questioni organizzative del lavoro d'ufficio è stato possibile recarsi a Lucera a depositare le copie del progetto in data 5 luglio mentre il ritiro delle copie è stato effettuato i data 7 luglio u.s.;
  - circa i possibili effetti sulle strade provinciali e comunali al verificarsi del passaggio di mezzi pesanti adibiti al trasporto di tralicci, turbine, ecc., si prende atto delle Sue preoccupazioni, si fa presente che i trasporti eccezionali sono disciplinati e regolamentati dal Codice della Strada e che si presterà particolare attenzione affinché il transito sulle strade rurali comunali avvenga nel pieno rispetto dell'ambiente e senza provocare danni e/o smottamenti...”;
- con nota acquisita al prot. n. 9567 del 22.09.2004 l'ing. Tilli richiedeva copia degli atti concernenti la concessione del credito alla Fortore Energia S.p.A.;
  - con nota prot. n. 9657 del 27.09.2004, il Settore Ecologia ribadiva di non aver rilasciato alcun parere in merito al progetto di che trattasi;

- con nota acquisita al prot. n. 9748 del 28.09.2004, lo Studio Legale Papa, per conto della Fortore Energia S.p.A., riscontrava la missiva dell'ing. Tilli;
- con nota acquisita al prot. n. 9997 del 05.10.2004 l'ing. Tilli presentava ricorso gerchico (art. 1 DPR 24.11.1971 n. 1199) per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.07.2004;
- con nota acquisita al prot. n. 10112 del 11.10.2004 la Fortore Energia S.p.A. inviava l'adeguamento del progetto alle Linee Guida sopra menzionate;
- con nota acquisita al prot. n. 10398 del 15.10.2004, trasmessa solo per conoscenza al Settore Ecologia, il Sig. Giuseppe Antonio Tilli proponeva al comune di Biccari delle soluzioni per la realizzazione del progetto richiedendo l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/03;
- con nota prot. n. 10454 del 18.10.2004 il Settore Ecologia informava l'ing. Tilli di avere agli atti l'adeguamento alle Linee Guida per l'intervento in oggetto evidenziato e, pertanto, il progetto era a disposizione per ogni consultazione del caso;
- con successiva nota prot. n. 10814 del 28.10.2004 il Settore Ecologia, facendo riferimento alla nota prot. n. 2121 del 26.03.04 del comune di Biccari in merito alla sospensione di ogni decisione relativa ai parchi eolici, richiedeva allo stesso di voler fornire, oltre al parere sul progetto di che trattasi, ogni chiarimento in merito anche a tutte le osservazioni e ricorsi pervenuti;
- con nota acquisita al prot. n. 11349 del 10.11.2004 l'ing. Tilli richiedeva copia del progetto in argomento, comprensivo di relazioni e tavole progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 11394 del 21.11.2004 il comune di Biccari trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 25.05.04 al 23.06.04) e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota il responsabile dell'U.T.C. comunicava il parere favorevole per la realizzazione del progetto e comunicava altresì che nei termini prescritti non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 11650 del 17.11.2004, trasmessa per conoscenza al Settore Ecologia, il comune di Biccari riscontrava la richiesta dell'ing. Tilli di revoca/annullamento della delibera CC n.55/03 e comunicava l'approvazione del "Regolamento comunale sull'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici e lo schema regolante la concessione dei terreni" evidenziando le procedure messe in atto dal Comune per salvaguardare i principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento e garantendo la massima partecipazione dell'azione popolare;
- con nota acquisita al prot. n. 13152 del 22.12.2004 l'Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale - 4° Ufficio Demanio - comunicava all'ing. Tilli, oltre agli altri destinatari della nota, di non aver ricevuto il progetto preliminare per la costruzione del parco eolico da parte della Fortore Energia S.p.A.;
- con nota acquisita al prot. n. 1836 del 18.02.2005 la Fortore Energia S.p.A. trasmetteva l'attestazione rilasciata dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste attestante che l'impianto in oggetto insiste su zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. N. 2267/1923, come invece erroneamente indicato negli elaborati progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 2975 del 10.03.2005 la Fortore Energia S.p.A. trasmetteva al Settore Ecologia la documentazione integrativa richiesta dall'Assessorato all'Urbanistica;
- con nota acquisita al prot. n. 3195 del 14.03.2005 l'ing. Tilli presentava ulteriore istanza di accesso agli atti;
- con nota acquisita al prot. n. 3375 del 17.03.2005 il comune di Biccari trasmetteva copia della deli-



bera consiliare n. 10 del 10.02.2005 relativa alla convenzione tra comune e società proponente;

- con nota prot. n. 4624 del 07.04.2005 il Settore Ecologia, nel ribadire all'ing. Tilli l'avvenuto puntuale riscontro ad ogni richiesta formulata, comunicava ancora una volta la piena e totale disponibilità dell'Ufficio per la visione e consultazione di tutti gli atti relativi all'intervento di che trattasi, al fine anche di poter meglio individuare e precisare le richieste formulate;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto consta della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

- ✓ Località: Serra di Cristo e Ripe di Suonno (FG)
- ✓ N. aerogeneratori: 30
- ✓ Potenza complessiva: 60 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze della valutazione:

#### **PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici**

Le rilevazioni anemometriche sono state effettuate con una torre anemometrica alta 10 m posta presso mass. Serra di Cristo dal 25/02/2003. Tali dati sono stati triangolati con i dati rilevati da altre 2 stazioni anemometriche, una di 10 m posta in località Toppo Fattapposta nel comune di Biccari, funzionante dal 10/06/2003, e l'altra alta 40 m posta nel territorio comunale di Alberona, funzionante dal 27/02/2003.

Tali dati hanno evidenziato una ventosità media del sito di 6.1 m/s considerata a 10m dal suolo, mentre all'altezza del mozzo degli aerogeneratori la velocità media del vento supera 6.5 m/s.

La capacità di funzionamento dell'impianto supera i 300 gg/anno.

La distanza dalla rete elettrica in alta tensione è maggiore di 3 Km, tuttavia la soluzione proposta da Fortore Energia è tuttora all'esame di GRTN.

Per la maggior parte è stata sfruttata la viabilità esistente sul sito.

La viabilità interna dell'impianto risulta pertanto costituita principalmente dall'adeguamento delle

carrarecce esistenti integrata da brevi spazi di strade da realizzare ex novo.

La lunghezza totale delle strade da realizzare è di 6,42 Km mentre la lunghezza complessiva dei tratti da adeguare è di circa 11,67 Km.

#### **PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico**

L'area di intervento ricade parzialmente (5 torri su 30) in aree di importanza avifaunistica QBA Monti della Daunia).

#### **PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra**

Per ciascun aerogeneratore saranno utilizzate le strade interpoderali già esistenti che sono, quasi interamente percorribili.

L'acclività del 20% è stata rilevata d'ufficio dalla cartografia allegata.

#### **PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico**

La disposizione delle pale è a file non parallele tranne nel tratto più a sud.

La distanza tra gli aerogeneratori è di 500m su file parallele, mentre le distanze tra gli aerogeneratori della stessa fila (da rilevamenti effettuati d'ufficio) risultano nell'ordine di 2,7 - 2,8 D.

Da rilevamenti d'Ufficio risulta che la parte di impianto che interessa le località Quarto Fiorenzo e Toppo Tagliaorecchio (12 aerogeneratori n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) è vicina al crinale di tali colli.

Il rivestimento delle piste è di tipo semi permeabile.

La cabina MT/BT sarà interna ai piloni degli aerogeneratori.

Da rilevamenti effettuati d'ufficio le distanze tra pale e cabina di raccolta, misurati considerando le pale più distanti, risultano approssimativamente: 1° tratto 5,5 Km - 2° tratto 2,7 Km - 3° tratto 4,1 Km

Tutti i collegamenti elettrici sono interrati.

La struttura portante dell'aerogeneratore è costituita da piloni tubolari, ed è di colore grigio chiaro.

Dai particolari costruttivi degli elementi si rileva che non è prevista la pala nera per aumentare la percezione rischio da parte dell'avifauna, anche se la relazione non fa riferimento a tale dato.

Sono state prodotte la carta delle interferenze visive e le elaborazioni tridimensionali del sito di progetto.

**PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

L'impianto non risulta ubicato in alcuna area critica indicata in questo punto delle Linee Guida; gli aerogeneratori 2-3-4-5-6 ricadono nell'area IBA Monti della Daunia

**PUNTO 1.5.1 - Vegetazione e flora**

La relazione parla in termini generali della flora costituita da colture di grano duro e in parte minore da uliveti e isolati alberi da frutto.

Non si fa cenno alla presenza di specie di pregio perché assenti in quanto la zona è caratterizzata da colture intensive.

E' fornita la carta della vegetazione presente, intesa come essenze dominanti sulla base di analisi ortofotografiche e di rilevazioni dirette su campo, in scala 1:10.000.

**PUNTO 1.5.2 - Fauna**

Nella relazione si fa riferimento ai mammiferi, rettili, uccelli presenti nell'area di intervento.

Non c'è alcun riferimento dell'eventuale appartenenza di questi alle "Liste Rosse dei vertebrati".

Non è stata mappata la presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione; con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci; corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroteri.

E' riportata la individuazione cartografica in scala adeguata dei Siti Natura 2000, delle aree naturali protette e delle zone umide comprese nel Sistema Informativo Territoriale delle Aree Umide Pugliesi.

Nello screening ambientale par. 4.7.4 "impatto sulla fauna" si afferma che la Bird Life International non include il sito dell'impianto tra le aree IBAs e ciò contrasta con la Tav. 4.2 fornita dallo stesso proponente in cui si evince chiaramente che gli aerogeneratori 2-3-4-5-6 ricadono nell'area IBA Monti della Daunia.

E' presente l'indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti.

**PUNTO 1.5.3 - Ecosistemi**

Non è stata fornita l'individuazione cartografica

in scala 1:10.000 delle unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato dall'intervento.

Non è stata fornita l'analisi qualitativa della struttura degli ecosistemi che metta, in evidenza la funzione delle singole unità ecosistemiche.

**PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico**

Dalla relazione e dalla planimetria (scala 1:25000) fornita, si evince che i luoghi che possono essere adibiti ad una permanenza della popolazione superiore alle 4 ore al giorno (trattasi per lo più di ruderi di masserie) sono distanti più di 250m dall'impianto quindi si ritiene che vengano rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente.

Non è stata fornita l'indicazione, mediante l'ausilio di modelli di calcolo, del Leq diurno e notturno, prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto colico, facendo riferimento alla velocità del vento corrispondente al funzionamento nelle condizioni nominali dell'aerogeneratore.

Il proponente non ha evidenziato il livello di vibrazioni prodotte dall'impianto, presso i recettori residenziali più prossimi, e confrontare tali valori con i livelli di disturbo per la popolazione riportati dalla non-nativa tecnica internazionale.

**PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico**

Il proponente non ha fornito un elaborato grafico adeguato della posizione della regione di flusso perturbato rispetto alle rotte degli uccelli e degli aeromobili, tuttavia nello screening ambientale studio 4.1 flora, fauna ed ecosistemi è dichiarato che il disturbo all'avifauna e l'interferenza sulle rotte migratorie sembrano fenomeni trascurabili se posti in relazione alle dimensioni del campo ed all'assenza di rilevanti passaggi migratori sull'area in questione. Riguardo al pericolo per gli aeromobili, il proponente provvederà ad inviare il progetto agli enti interessati per l'ottenimento dei relativi nullaosta.

**PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni**

Nel relativo elaborato è stato evidenziato dal proponente che non ci sono pericoli per la salute perché le linee elettriche (parti sensibili per le emissioni) sono tutte interrato e non si prevede una presenza

continua di esseri umani nei pressi degli aerogeneratori e dei cavidotti interrati.

L'impianto è ad una rilevante distanza dai più vicini ripetitori di segnale delle telecomunicazioni perciò si ritiene che l'influenza sia irrilevante.

Il progettista non ha fatto ricorso a prove sperimentali e previsioni teoriche per misurare gli effetti di questo fenomeno.

#### **PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)**

E' presente la dimostrazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.

Il proponente ha fornito informazioni in formato digitale georiferite nel sistema di riferimento cartografico ufficiale italiano Gauss-Boaga.

#### **PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche**

La distanza minima di ciascuna turbina eolica dal confine dell'area edificabile del centro urbano (così come definita dal P.d.F. o dal P.R.G. in vigore al momento del rilascio della autorizzazione all'installazione) è almeno pari a 15 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 1,00 km.

La distanza di ciascuna turbina eolica da una strada provinciale o nazionale è almeno pari a 4 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 300 m e in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.

E' presente il calcolo della evoluzione giornaliera dell'ombra riportata sulla strada al fine di dimostrare che non si verifichino impreviste permanenze di gelo sulle carreggiate.

La soluzione proposta dal Fortore Energia, per quanto concerne l'elettrodotto in Alta Tensione necessario per la connessione dell'impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale, è tuttora all'esame di GRN.

#### **PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade**

Sono presenti gli elaborati relativi a progetto delle strade di accesso all'impianto corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo.

#### **PUNTO 2.4 - Norme sulle linee elettriche**

Le linee a Media Tensione seguono il percorso stradale.

Le linee interrate sono ad una profondità minima di 1 m, protette, accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate.

Le turbine di potenza superiore a 1 MW sono dotate di trasformatore all'interno della torre.

Il proponente ritiene che non ci siano pericoli per la salute perché le linee elettriche (parti sensibili per le emissioni) sono tutte interrate e non si prevede una presenza continua di esseri umani nei pressi degli aerogeneratori e dei cavidotti interrati.

La distanza delle sottostazioni di trasformazione e connessione è inferiore a 2,00 km dal confine dell'area edificabile del centro urbano così come definita dal P.d.F. o dal P.R.G. in vigore al momento del rilascio della autorizzazione all'installazione.

#### **PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere**

Per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto sono privilegiate strade esistenti e sono indicati i percorsi utilizzati per il trasporto o eventuali modifiche ai tracciati.

Non si fa riferimento ai mezzi di trasporto, mentre sono indicati accuratamente i tratti viari di nuovo impianto.

E' predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e sono previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte.

Alla fine dei lavori è previsto il ripristino morfologico, la stabilizzazione e l'inerbimento delle aree soggette a movimenti di terra e il ripristino della viabilità pubblica e privata eventualmente danneggiata.

L'impresa recherà il minore disagio possibile all'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti con l'opera.

E' evitato l'abbattimento di alberature stradali ad alto fusto protette.

#### **PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione**

E' previsto l'annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m.

E' prevista la rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente.

E' prevista la comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione e/o sostituzione di ciascun aerogeneratore.

**PUNTO 4.1 - Basi cartografiche**

E' presente la Cartografia di inquadramento (1:50.000/25.000): Fogli I.G.M. 1:50.000 serie 50 e 50/L, anni '70, rasterizzata e georeferenziata (con esclusione delle tavolette I.G.M. 1:25.000 e dei fogli 1:50.000 anni '50).

E' presente la Cartografia a scala media: Carte tecniche numeriche (vettoriali) a livello regionale, provinciale e comunale (C.T.N.R., C.T.N.P., C.T.N.C.).

Non è presente la Cartografia di dettaglio: (12.000/1.000): Carte tecniche numeriche esistenti o prodotte per l'uso specifico.

**PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati**

Non sono forniti dati strutturali in forma di Geo-Database. I dati sono utilizzabili in ambiente GIS.

**PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali**

Sono presenti elaborazioni tridimensionali relative alla costruzione degli "skyline", delle visuali ricostruite e dei "bacini visivi".

**Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione**

Presenti tranne l'impegno del soggetto Proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni.

- Atteso lo sfavorevole rapporto lunghezza elettrodotto / energia prodotta degli aerogeneratori n. 1 e 30, nonché la critica localizzazione degli aerogeneratori 2, 3, 4, 5 e 6, interni ad un'area di importanza avifaunistica QBA Monti della Daunia) e disposti lungo un crinale con acclività superiore al limite indicato dalle Linee Guida si ritiene di poter rilasciare parere favorevole di non assoggettabilità alla procedura di VIA per i restanti 23 aerogeneratori con la contestuale eliminazione dal progetto degli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 30.

In ogni caso per gli aerogeneratori ritenuti compatibili occorrerà osservare le seguenti prescrizioni:

- ✓ sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;

- ✓ sia realizzata idonea recinzione della piazzola di servizio ai piedi del palo per garantire maggiore sicurezza attiva e passiva rispetto ai dispositivi di funzionamento presenti; siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
- ✓ sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- ✓ sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi;
- ✓ sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (Dlgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

In aggiunta alle prescrizioni di carattere generale sopra riportate si precisa quanto segue:

- ✓ dieci torri, indicate nel layout agli atti con i numeri identificativi 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, distano meno di 500m dal confine con il Comune di Lucera, pertanto la loro installazione è subordinata alla definizione di un accordo col comune limitrofo;
- ✓ una torre, indicata nel layout agli atti con il numero identificativo 12, dista meno di 500m dal confine con il Comune di Troia, pertanto la sua installazione è subordinata alla definizione di un accordo col comune limitrofo.
- ✓ Si valutano positivamente gli impegni già assunti all'art. 14 della convenzione stipulata tra Proponente e Comune rilevando che la stessa va integrata con l'impegno del soggetto Proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta);

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in loc. Serra di Cristo e Ripe di Suonno, nel Comune di Biccari (Fg), proposto da Fortore Energia S.p.A. - Piazza della Repubblica, 5 - Lucera (Fg) -, così come rimodulato in narrativa, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; copia del presente atto sarà trasmessa al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 luglio 2005, n. 311

#### **Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Costruzione ed esercizio di motogeneratori di energia elettrica a biomassa liquida (oli vegetali) – Comune di Monopoli (Ba) - Prop. Ital Green Energy s.r.l.**

L'anno 2005 addì 22 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### *IL DIRIGENTE*

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1242 del 03.02.2005, veniva trasmessa, da parte dell'Assessorato Industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia - Settore Industria ed Energia - la documentazione per l'autorizzazione unica prevista dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 387/03 e concernente la costruzione ed esercizio di motogeneratori di energia elettrica a biomassa liquida (oli vegetali), nel Comune di Monopoli (Ba), proposto da Ital Green Energy S.r.l. - Via Baione, 200 - Monopoli - Ba - ;
- con nota prot. n. 1242 del 03.02.2005, il Settore Ecologia invitava il comune di Monopoli a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001. Con la stessa nota veniva richiesto al comune il parere di competenza obbligatorio per legge (art. 16 c. 5 stessa legge).

- Con nota acquisita al prot. n. 2777 dell'08.03.2005 la Ital Green Energy S.r.l. trasmetteva formalmente la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi della L.R. n. 11/2001, per l'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 6260 del 16.05.2005, il comune di Monopoli trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 18.03 al 17.04.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota veniva comunicato che non erano pervenute osservazioni e nel contempo trasmetteva il parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'A.S.L. BA/5;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Trattasi di ampliamento di impianto di produzione energetica già esistente. La società Ital Green Energy S.r.l., infatti, gestisce già nello stesso sito un impianto a biomasse liquide e uno a biomasse solide di potenza complessiva pari a 49 MW autorizzato nel 2000 dal MICA e dalla Provincia di Bari.

L'impianto proposto è costituito da due moduli di circa 57,6 MW ciascuno per un totale di circa 115 Mw.

Ciascun modulo è a sua volta costituito da 3 motori da 17 MW cadauno e un ciclo combinato di 6,4 Mw.

La documentazione fornita è piuttosto approfondita e completa.

Non si rilevano particolari criticità eccezion fatta per la vicinanza del centro abitato in direzione Est. I venti dal quadrante Ovest sono piuttosto frequenti (come risulta dallo studio condotto), per cui questa circostanza potrebbe comportare problemi per l'esposizione della popolazione alle emissioni dell'impianto. A questo proposito, però, si rileva che la centrale sarà dotata di sistema di trattamento dei fumi emessi in grado di abbassare gli inquinanti al di sotto delle soglie indicate dalla normativa di settore.

E' inoltre previsto un monitoraggio continuo delle emissioni. Occorrerà raccomandare la siste-

matizzazione dei dati (comunque prevista) che devono essere a disposizione delle autorità deputate al controllo (ARPA).

Nell'analisi condotta il proponente ha tenuto conto della presenza degli impianti esistenti valutando gli impatti cumulativi.

Non si è tenuto esplicitamente delle altre attività industriali presenti.

Uno dei due moduli è situato in zona agricola, l'altro in zona industriale. Il sito non presenta alcun vincolo da PUTT, né pSIC, ZPS, aree protette regionali e/o nazionali.

Delicato appare il rischio di incidente soprattutto in relazione al pericolo di incendio che appare poco indagato nello studio presentato. Occorrerà raccomandare il pieno rispetto della normativa di settore attesa anche la densità dell'insediamento industriale in oggetto.

La posizione logistica rispetto alla rete infrastrutturale di collegamento è ottimale.

Per le esigenze dell'impianto è previsto un prelievo di 3 mc/h dalla rete AQP. Si prevedono due camini di 60 m di altezza, uno per ciascun modulo.

- Per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:
  - ✓ sia posta la massima cura e adoperati tutti i sistemi tecnologici più moderni per garantire la sicurezza dell'impianto, in particolar modo:
  - ✓ siano predisposti i migliori sistemi di abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi disponibili sul mercato
  - ✓ sia garantito un efficiente sistema di monitoraggio sia della qualità dei fumi che della qualità dell'aria in un intorno significativo dell'area. I dati devono essere certificati da laboratorio autorizzato e devono essere messi a disposizione delle autorità deputate a controllo (ARPA) nonché pubblicati regolarmente sotto forma di report informativi per i cittadini;
  - ✓ per quanto riguarda l'impatto acustico le previsioni rappresentate nello studio devono

essere verificate a impianto realizzato e, qualora non dovessero essere rispettate, occorrerà prevedere gli opportuni provvedimenti integrativi volti a mitigare tale impatto;

- ✓ per quanto attiene il rischio di incidente (in particolare di incendio) occorrerà rispettare la normativa di settore considerando con particolare attenzione il contesto di inserimento dell'impianto che risulta integrato in un'area già fortemente industrializzata (prossimità di serbatoi di materiali infiammabili, ecc.);
  - ✓ si prevedano sistemi di contenimento dei piazzali di servizio dell'impianto che impediscano il rischio di sversamento nell'ambiente circostante di sostanze potenzialmente inquinanti.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
  - Vista la L.R. n. 11/2001;
  - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
  - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente la costruzione ed esercizio di motogeneratori di energia elettrica a biomassa liquida (oli vegetali), nel Comune di Monopoli (Ba), proposto da Ital Green Energy S.r.l. - Via Baione, 200 - Monopoli - Ba -, escluso dall'applicazione delle procedure

di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- ✓ il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.) nonché alla acquisizione di ogni altro parere previsto per legge (emissioni in atmosfera, nulla osta delle autorità responsabili della sicurezza al volo, ecc.);
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 luglio 2005, n. 323

**Procedura di V.I.A. – Ditta F.lli Fasano G. & C. s.n.c. – Coltivazione cava di “calcareniti” – Loc. “Masseria Vecchia” dei Comuni di Parabita e Tuglie.**

L'anno 2005 addì 22 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istrut-

toria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 26. 1.04 la ditta F.lli Fasano G. & C. snc, sedente in Parabita alla Via Kennedy n. 8, ha proposto istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per l'attivazione della Procedura di V.I.A. a progetto e S.I.A. per la ripresa della coltivazione della cava di calcareniti in località "Masseria Vecchia" contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 3 ptcc. nn. 10-145-189-190-230-264-265, agro di Parabita e fg n. 14 ptcc. nn. 18-328-463-464, agro di Tuglie;
- con nota prot. n. 2423 del 10.3.04 si è provveduto ad invitare:
  - la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito e copia dell'elaborato del S.I.A. su supporto magnetico;
  - il Presidente della Provincia di Lecce ed i Sindaci di Parabita e di Tuglie ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 3.4.04 l'Associazione Italia Nostra Sezione Sud Salento ha mosso rilievi ed osservazioni al progetto in argomento;
- con nota del 19.4.04 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. 5013 del 14.5.04 è stata trasmessa, per eventuali controdeduzioni, copia dei rilievi e delle osservazioni rilevate dall'Associazione Italia Nostra;
- con nota del 16.6.2004 la ditta proponente, per mezzo del proprio tecnico progettista, ha trasmesso copia dell'elaborato dello S.I.A. su supporto magnetico;
- con nota prot. 31513 del 16.6.2004 il Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale in cui, causa incompletezza della documentazione prodotta, è stato determinato di non poter esprimere, in merito, alcun parere di V.I.A.;

- con nota del 2.8.2004 la ditta proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni dell'Associazione Italia Nostra;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 3.12.2004, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti, si è così espresso: "... omissis... il progetto in esame riguarda la ripresa della coltivazione di una vecchia cava di calcarenite, sita in località "Masseria Vecchia", a cavallo dei territori amministrativi di Parabita e Tuglie.

La superficie di proprietà della ditta F.lli. Fasano ha estensione complessiva di poco superiore a 4 ettari; quella da adibire a cava sarà di circa 3.6 ettari.

Dalla coltivazione del banco calcarenitico si prevede di estrarre circa 510.000 mc di materiale utile sotto forma di "tufina" e successivamente, esaurito il suddetto banco, circa 340.000 mc. dal sottostante basamento calcareodolomitico da utilizzare per la produzione di inerti.

La coltivazione della cava dovrebbe avere una durata complessiva di circa 13 anni, così suddivisi: 8 anni e 6 mesi per il banco calcarenitico, 4 anni e 6 mesi per quello calcareo-dolomitico.

Il progetto di recupero prevede, a fine coltivazione, una sistemazione di tipo naturalistico per i gradoni con piantumazione di piante rampicanti e di alberi di alto fusto e arbusti di specie tipiche della macchia mediterranea, e ad oliveto per il fondo cava.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla ditta proponente è risultato quanto segue:

- 1) lo studio d'impatto ambientale ed il progetto di coltivazione e recupero ambientale sono presentati come unico elaborato, mentre dovrebbero essere due elaborati distinti.
- 2) l'area di cava ricade in un ambito territoriale distinto di tipo "D", di valore relativo, del PUTT/p della Regione Puglia. Secondo le Direttive di tutela dettate dall'art. 3.05, comma 2.4, delle relative N.T.A. "negli ambiti territoriali di valore relativo "D", ....., le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività



estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato 3." Pertanto, dovendosi acquisire autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, il progetto deve essere redatto conformemente a quanto stabilito al comma 2 del citato Allegato 3.

- 3) l'area di cava inoltre è sottoposta a vincolo idrogeologico; pertanto è richiesto il parere dell'amministrazione proposta alla tutela del vincolo, alle cui prescrizioni dovrà essere adeguato il progetto;
- 4) nel rilievo aerofotogrammetrico utilizzato nel SIA non è riportato l'acquedotto che corre immediatamente a monte della strada d'accesso alla cava; poichè lo stato dei luoghi ed il progetto di coltivazione della cava non rispettano le distanze dagli acquedotti imposta dalla normativa di settore, si ritiene necessario che la ditta proponente acquisisca parere in merito da parte dell'AQP;
- 5) il progetto prevede l'utilizzo di un impianto di frantumazione e vagliatura dei materiali di cava. Per tale impianto è necessario acquisire il parere del CRIAP sulle relative emissioni in atmosfera;
- 6) il SIA è notevolmente carente per quel che concerne l'analisi della qualità ambientale che per alcuni fattori (aria, acqua, rumore) deve essere accertata mediante opportune analisi strumentali e di laboratorio;
- 7) il suddetto SIA è inoltre carente per quel che concerne la valutazione degli impatti derivanti dall'attività estrattiva, in special modo relativamente alla diffusione delle polveri ed all'incremento di rumore, sull'ambiente circostante e in particolare sugli abitanti delle numerose case residenziali presenti a meno di cento metri dell'area di cava;
- 8) le carte tematiche allegate al SIA, ad esempio la carta dell'uso del suolo, la carta dell'habitat ecc., devono essere redatte su base aerofotogrammetrica.

In virtù di quanto sopra, il Comitato ritiene necessario che il progetto di coltivazione e recupero ambientale ed il relativo SIA siano riproposti adeguandoli ed integrandoli con quanto indicato nei punti da 1) a 8) ...omissis...";

- con nota prot. 13224 del 27.12.2004 è stata richiesta alla ditta proponente l'adeguamento e l'integrazione a quanto soprariportato ed indicato Comitato di V.I.A.;
- con nota del 7.3.2005 la stessa ditta, per adeguare la documentazione di VIA a quanto indicato dal Comitato, ha trasmesso nuova copia dello Studio d'Impatto Ambientale con C.D.;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute altre osservazioni in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.6.2005, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: "... omissis..."

Il Comitato Regionale per la V.I.A. ha esaminato, nella seduta del 3 dicembre 2004, il progetto riguardante la ripresa della coltivazione di una vecchia cava di calcarenite, sita in località "Masseria Vecchia", a cavallo dei territori amministrativi di Parabita e Tuglie.

In tale occasione, il Comitato, valutate anche le osservazioni presentate da Italia Nostra, chiese al proponente che il progetto di coltivazione e recupero ambientale ed il relativo SIA venissero adeguati ed integrati con quanto appresso indicato:

- 1) lo studio d'impatto ambientale ed il progetto di coltivazione e recupero ambientale sono presentati come unico elaborato, mentre dovrebbero essere due elaborati distinti.
- 2) l'area di cava ricade in un ambito territoriale distinto di tipo "D", di valore relativo, del PUTT/p della Regione Puglia. Secondo le Direttive di tutela dettate dall'art. 3.05, comma 2.4, delle relative N.T.A. "negli ambiti territoriali di valore "D", le nuove localizzazioni e/o

ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato 3". Pertanto, dovendosi acquisire autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, il progetto deve essere redatto conformemente a quanto stabilito al comma 2 del citato Allegato 3.

- 3) l'area di cava inoltre è sottoposta a vincolo idrogeologico; pertanto è richiesto il parere dell'amministrazione proposta alla tutela del vincolo, alle cui prescrizioni dovrà essere adeguato il progetto;
- 4) nel rilievo aerofotogrammetrico utilizzato nel SIA non è riportato l'acquedotto che corre immediatamente a monte della strada d'accesso alla cava; poichè lo stato dei luoghi ed il progetto di coltivazione della cava non rispettano le distanze dagli acquedotti imposte dalla normativa di settore, si ritiene necessario che la ditta proponente acquisisca parere in merito da parte dell'AQP;
- 5) il progetto prevede l'utilizzo di un impianto di frantumazione e vagliatura del materiale di cava. Per tale impianto è necessario acquisire il parere del CRIAP sulle relative emissioni strumentali e di laboratorio;
- 6) il SIA è notevolmente carente per quel che concerne l'analisi della qualità ambientale che per alcuni fattori (aria, acqua, rumore) deve essere accertata mediante opportune analisi strumentali e di laboratorio;
- 7) il suddetto SIA è inoltre carente per quel che concerne la valutazione degli impatti derivanti dall'attività estrattiva, in special modo relativamente alla diffusione delle polveri ed all'incremento di rumore, sull'ambiente circostante e in particolare sugli abitanti delle numerose case residenziali presenti a meno di cento metri dell'area di cava;
- 8) le carte tematiche allegato al SIA, ad esempio la carta dell'uso del suolo, la carta dell'habitat ecc, devono essere redatte su base aerofotogrammetrica.

In data 14.3.05, la ditta proponente ha presentato le richieste integrazioni. In virtù della fascia di rispetto di 50 m. dalla condotta AQP, il volume di materiale estraibile si riduce da 850.000 mc a 385.500 mc e la durata della coltivazione da 13 a circa 7 anni.

Il primitivo progetto di recupero prevedeva, a fine coltivazione, una sistemazione di tipo naturalistico per i gradoni con piantumazione di piante rampicanti e di alberi di alto fusto e arbusti di specie tipiche della macchia mediterranea, e ad oliveto per il fondo cava.

Nel nuovo progetto, invece, è prevista una predisposizione ad una possibile utilizzazione ad uso agricolo sistemando il fondo cava mediante parziale ricolmamento.

Esaminate le integrazioni presentate, si esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'impatto ambientale del progetto in esame, alle seguenti condizioni:

- 1) sia acquisita l'autorizzazione paesaggistica ricadendo l'area di cava in un ambito territoriale distinto di tipo "D", di valore relativo, del PUTT/p della Regione Puglia;
- 2) sia acquisito il parere dell'amministrazione proposta alla gestione e tutela del vincolo idrogeologico gravante sull'area di cava;
- 3) sia acquisito il parere del CRIAP sulle emissioni in atmosfera degli impianti presenti;
- 4) sia previsto un recupero di tipo naturalistico anche per il fondo cava; il relativo substrato sarà costituito esclusivamente da 50 cm. di misto di cava e da 50 cm di terreno vegetale;
- 5) con cadenza annuale sia eseguito il monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua della falda profonda.

...Omissis...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive

per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 17.6.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa che, qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per la ripresa della coltivazione della cava, proposta dalla ditta F.Ili Fasano G. & C. snc, sedente in Parabita alla Via Kennedy n. 8, parere favorevole di V.I.A. alle seguenti condizioni:
  1. sia acquisita l'autorizzazione paesaggistica ricadendo l'area di cava in un ambito territoriale distinto di tipo "D", di valore relativo, del PUTT/p della Regione Puglia;
  2. sia acquisito il parere dell'amministrazione proposta alla gestione e tutela del vincolo idrogeologico gravante sull'area di cava;
  3. sia acquisito il parere del CRIAP sulle emissioni in atmosfera degli impianti presenti;
  4. sia previsto un recupero di tipo naturalistico anche per il fondo cava; il relativo substrato sarà costituito esclusivamente da 50 cm. di misto di cava e da 50 cm di terreno vegetale;
  5. con cadenza annuale sia eseguito il monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua della falda profonda.

La suindicata cava è contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 3 ptcc. nn. 10-145-189-190-230-264-265 agro di Parabita e al foglio n. 14 ptcc. nn. 18-328-463-464 agro di Tuglie, loc. "Maseria Vecchia";

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comuni di Parabita e Tuglie;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 luglio 2005, n. 324

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale. Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Carpignano Salentino (Le) - Prop. Eolica Energia s.r.l.**

L'anno 2005 addì 22 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 713 del 27.01.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico da 23 MW nel Comune di Carpignano Salentino (Le), da parte della Eolica Energia S.r.l. - Via Edison, 12 - Calimera (Le);
- con nota prot. n. 1518 del 13.02.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato;
- con successiva nota prot. n. 3284 del 30.03.2004, il Settore Ecologia invitava la società ad aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e delle prescrizioni pubblicate sulle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, approvate con Delibera di G.R. n. 131/04;
- con nota acquisita al prot. n. 3973 del 20.04.2004 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 13.02 al 16.03.04) e con le modalità stabilite dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 con la comunicazione che nel predetto termine non erano pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 4215 del 23.04.04, la ditta istante comunicava di aver provveduto al deposito del progetto in argomento presso la provincia di Lecce - Settore Territorio ed Ambiente -;
- con nota prot. n. 4289 del 26.04.04 il Settore Ecologia precisava alla società richiedente che qualora l'adeguamento progettuale alle Linee Guida comporti modifiche sostanziali al progetto proposto, dovevano effettuarsi nuove pubblicazioni;
- con nota acquisita al prot. 5262 del 21.05.2004 venivano acquisite osservazioni al progetto da parte delle Associazioni Legambiente - Italia Nostra - W.W.F;
- con nota acquisita al prot. n. 7398 del 19.07.04 la Eolica Energia trasmetteva gli adeguamenti richiesti;
- con nota acquisita al prot. n. 8079 del 06.08.04 la società istante trasmetteva la comunicazione di allacciamento alla rete Enel Distribuzione della centrale eolica da realizzarsi e con successiva nota acquisita al prot. N. 8080 del 06.08.04 comunicava l'avvenuta installazione del palo anemometrico;
- con nota prot. n. 12230 del 02.12.2004, il Settore Ecologia richiedeva al comune interessato il parere di competenza e nel contempo invitava la società istante a fornire integrazioni in merito al progetto presentato;
- con nota acquisita al prot. n. 1624 del 15.02.05, la società proponente forniva le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 4330 del 04.04.05, il Settore Ecologia richiedeva all'amministrazione comunale interessata il parere di competenza e nel contempo invitava la ditta proponente a fornire documentazione integrativa in merito a dati sul vento variati;
- con nota acquisita al prot. n. 6294 del 18.05.2005 la società proponente forniva i chiarimenti richiesti;
- con nota acquisita al prot. n. 7470 del 14.06.2005, il comune di Carpignano Salentino trasmetteva copia della Deliberazione del C.C. n. 65 del 20.11.03 con la quale la stessa amministrazione esprimeva parere favorevole all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato in prima istanza che, così come richiesto, il proponente ad integrazione della documentazione progettuale ha presentato il progetto adeguato alle linee guida per la valutazione degli impianti eolici, in buona parte rispondente alle osservazioni di Legambiente, Italia Nostra e WWF; in particolare:
- la velocità del vento dichiarata è di 6,7 m/s per più di 300 g/a;

- è stato condotto uno studio dell'impatto acustico e delle interferenze elettromagnetiche;
- è stata presentata una carta delle interferenze visive;
- sono state prodotte informazioni sulle fasi di cantiere;
- sono state prodotte documentazioni fotografiche, anche in formato 3D;
- sono stati forniti dati in formato digitale.

Sono però rimaste le seguenti problematiche:

- non è stato presentato il calcolo della gittata massima in caso di incidente; la distanza delle torri 4, 8 e 10 è di soli 150 mt dalle strade provinciali, inferiore al minimo previsto dalle linee guida;
- la convenzione, da cui desumere l'impegno alla dismissione degli impianti e al ripristino dei luoghi, non fa parte della documentazione presentata.

E' stata pertanto richiesta ulteriore documentazione integrativa relativamente alla quale il proponente ha presentato:

- una relazione sulla velocità del vento, che, sulla base di dati dell'Aeronautica Militare e di una campagna anemometrica svolta sul campo, attesta la velocità media del vento a 6,3 m/s ed un funzionamento minimo garantito di 300 gg l'anno (non sono comunque stati presentati dati analitici);
- il calcolo della gittata massima in caso di rottura accidentale di parti meccaniche dell'aerogeneratore; Il risultato stimato pari a 778 m in direzione del vento e 300 m con vento trasversale conferma il parere precedentemente espresso da questo ufficio relativamente alla opportunità di eliminare o riposizionare gli aerogeneratori n. 4, 8 e 10, troppo vicini alla SP 276 il primo e alla SP 3 gli altri due;
- La ricostruzione dell'iter autorizzativo seguito dal progetto, inclusa l'avvenuta pubblicazione

del progetto all'Albo Pretorio del Comune di Carpignano dal 13.02.2004 al 16.03.2004.

La convenzione da cui desumere l'impegno contrattuale e finanziario alla dismissione degli impianti e al ripristino dei luoghi, non fa parte della documentazione presentata ad integrazione.

Successivamente il proponente, in risposta a specifica richiesta di chiarimenti ' circa il variare dei dati sul anemometrici da parte dell'Ufficio VIA (prot. n. 4330 del 04.04.2005) ha fornito ulteriori spiegazioni e documentazione attestante la capacità produttiva dell'area. In particolare sono allegati alla nota di risposta studi specifici in lingua tedesca con la traduzione di alcuni passaggi significativi. In essi si sottolinea la raccomandazione di effettuare rilevamenti di prova a 100m di quota.

❖ Dal luglio 2004 è operativo un anemometro specifico che rileva dati a 42m, a 66 m e a 85 m. I dati rilevati sostengono l'iniziativa di investimento. Non è riportata né precisata la precisa ubicazione dell'anemometro.

✓ Attesa la vicinanza degli aerogeneratori n. 4 alla SP 276 e n. 8 e n. 10 alla SP 3 e attesa la gittata massima dei frammenti in caso di rottura, superiore alla distanza degli stessi aerogeneratori dalla SP, si rilascia parere favorevole di non assoggettabilità alla procedura di VIA per gli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, con la contestuale eliminazione dal progetto degli aerogeneratori n. 4, 8 e 10.

In ogni caso per le pale ritenute compatibili occorrerà osservare le seguenti prescrizioni:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- sia realizzata idonea recinzione della piazzola di servizio ai piedi del palo per garantire maggiore sicurezza attiva e passiva rispetto ai dispositivi di funzionamento presenti;
- siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;

- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione). La fondazione sarà sepolta sotto terreno vegetale;
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- il parere è inoltre subordinato all'assunzione degli impegni da inserire in convenzione, indicati nell'Allegato A5 delle 'Unee guida per la, realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia', in particolare occorrerà prevedere:
  - ✓ fideiussione pari al 10% dell'investimento;
  - ✓ fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
  - ✓ fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
  - ✓ impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di man-

cato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

- Il parere favorevole è comunque subordinato alla stipula della fideiussione bancaria che garantisca l'impegno del soggetto proponente alla dismissione dell'impianto alla fine del ciclo di vita e in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni e al ripristino dello stato dei luoghi;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico la realizzazione di un parco eolico da 23 MW nel Comune di Carpignano Salentino (Le), da parte della Eolica Energia S.r.l. - Via Edison, 12 - Calimera (Le), così come rimodulato, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

